SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

38ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (631) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 3
ROBUSTI *(Lega Nord)* 3

MOZIONI

Sulla discussione della mozione 1-00009:

PRESIDENTE 3, 5
RONCHI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(495) *Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta:*

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5
BECCARIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6, 11
DEBENEDETTI *(Sin. Dem.)* 6
GRILLO *(Forza Italia)* 11
LADU *(PPI), relatore* 11
MICELE *(Progr. Feder.)* 12
GUALTIERI *(Sin. Dem.)* 13
DEMASI *(AN-MSI)* 14

Discussione:

(525) *Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale* *(Relazione orale):*

PERLINGIERI *(PPI), relatore* 15
DE CORATO *(AN-MSI), relatore* 15
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)* 18

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1050)

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA CAMERA DEI CONSIGLIERI DEL GIAPPONE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 21

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525:

PRESIDENTE ..... 21 e *passim*
FOLLONI *(PPI)* 21
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)*..... 22 e *passim*
ROGNONI *(Progr. Feder.)*..... 22 e *passim*
PERLINGIERI *(PPI), relatore* ..... 25 e *passim*
DE CORATO *(AN-MSI), relatore*.... 25 e *passim*
MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*..... 25 e *passim*
PASSIGLI *(Sin. Dem.)*..... 28 e *passim*
* STANZANI GHEDINI *(Forza Italia)*... 29 e *passim*
PIERONI *(Progr.-Verdi-La Rete)*..... 30, 44, 47
BAIOLETTI *(AN-MSI)* 30
STAJANO *(Progr. Feder.)* 41
TABLADINI *(Lega Nord)* 44
BERTONI *(Progr. Feder.)* 45
CARPINELLI *(Progr. Feder.)* 53

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 45

SUL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

PRESIDENTE 54, 55
TABLADINI *(Lega Nord)*..... 53, 54
PASQUINO *(Progr. Feder.)* 54
ZACCAGNA *(Forza Italia)* 55

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525:

ALÒ *(Rifond. Com.-Progr.)*..... *Pag.* 56
DE CORATO *(AN-MSI), relatore*.... 56 e *passim*
PERLINGIERI *(PPI), relatore*..... 57, 66
MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*..... 57 e *passim*
PIERONI *(Progr.-Verdi-La Rete)*..... 57, 60
* STANZANI GHEDINI *(Forza Italia)*..... 57, 66
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)*..... 58, 67
FALQUI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 59

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 59 e *passim*

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 68

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 79

Assegnazione 79

Apposizione di nuove firme 79

GOVERNO

Trasmissione di documenti 79

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GANDINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abramonte, Alberici, Cappelli, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Di Bella, Garofalo, Turini, Valiani, Zanetti.

Disegno di legge (631) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Il senatore Robusti, a nome del Presidente del Gruppo Lega Nord, ha chiesto di parlare in merito al disegno di legge n. 631, recante «Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici», che risulta sottoscritto da più della metà dei componenti di tale Gruppo. Ne ha facoltà.

ROBUSTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare, a nome del suo Presidente, che il Gruppo Lega Nord fa proprio il disegno di legge n. 631, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle dichiarazioni rese, a nome del Presidente del Gruppo Lega Nord, dal senatore Robusti. A norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, la Commissione competente dovrà iniziare l'esame del provvedimento entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulla discussione della mozione 1-00009

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta avanzata nel corso della seduta di ieri dal senatore Ronchi in merito alla discussione della mo-

zione 1-00009 sulle mine antiuomo, comunico che sono stati presi gli opportuni contatti con il Governo, che ha manifestato la propria disponibilità ad affrontare questo argomento nella giornata di venerdì.

Pertanto la discussione della mozione in questione avrà luogo a partire dalle ore 10 di venerdì 5 agosto.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, avevamo chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di oggi; la discussione della mozione, invece, è stata inserita in coda all'ordine del giorno della giornata di venerdì, il che non ci può trovare d'accordo perchè il venerdì è normalmente destinato allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni ed inoltre è prevista la partenza di numerosi colleghi già nella serata di giovedì. Quindi non siamo d'accordo con la calendarizzazione di questo argomento e pertanto mi richiamo al terzo comma dell'articolo 157 del nostro Regolamento, segnalando che il trentesimo giorno è scaduto ieri e quindi chiedendo l'iscrizione della mozione 1-00009 all'ordine del giorno di oggi, entro la seduta pomeridiana.

Signor Presidente, tengo anche a constatare che nell'odierno ordine del giorno sono iscritti ben sei decreti-legge, cinque dei quali sono in prima lettura al Senato e pertanto è molto difficile che la Camera dei deputati riesca a convertirli in tempo utile. Quindi non si capisce perchè debba slittare la discussione di una mozione, cioè un'iniziativa parlamentare precisamente tutelata da una norma del nostro Regolamento, rispetto alla quale credo non si debbano fare eccezioni perchè serve appunto a garantire che il Parlamento discuta in tempi certi anche proprie autonome iniziative e non si limiti alla conversione dei decreti-legge governativi. Un tale slittamento a mio parere significherebbe stabilire un precedente pericoloso per la capacità di autonoma iniziativa del Parlamento: la norma regolamentare è precisa e prevede la discussione entro e non oltre i trenta giorni.

Pertanto le chiedo se sia possibile inserire la discussione della mozione nell'ordine del giorno di oggi e non in coda al calendario, cioè alla fine di tutti gli altri argomenti; credo che questo non sia corretto nè sul piano sostanziale, per la rilevanza dell'argomento, nè sul piano formale in relazione al terzo comma dell'articolo 157 del nostro Regolamento. Le chiedo formalmente di inserire questo argomento al secondo punto dell'ordine del giorno di oggi, facendo slittare la discussione del decreto-legge n. 421. La disponibilità del Governo è certamente un elemento significativo, ma non possiamo subordinare un'iniziativa del Parlamento alla disponibilità del Governo, a meno che ci siano impedimenti obiettivi insormontabili e verificabili. Si tenga presente inoltre che non è indispensabile la presenza di un certo Ministro, anche se auspico che venga qui il Ministro della difesa, ma - dato l'argomento - potrebbe essere presente il Presidente del Consiglio (perchè la mozione riguarda il commercio delle armi), un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Ministro degli affari esteri, uno dei Sottosegretari per gli affari esteri, il Ministro della difesa o uno dei Sottosegretari per la difesa. Inoltre non

c'è l'obbligo rigido della presenza di un Ministro del settore per l'approvazione di una mozione che riguarda l'orientamento del Governo perchè basta la presenza di un qualsiasi rappresentante dell'Esecutivo, a maggior ragione visto il termine regolamentare rigido dell'articolo 157 che prevede la discussione delle mozioni entro e non oltre trenta giorni.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, lei sa benissimo che il calendario dei lavori è stato stabilito con l'approvazione unanime dei Capigruppo e prevede nella giornata di venerdì 5 agosto la discussione del provvedimento a cui ha fatto riferimento. Comunque, la mia disponibilità – come è noto – è illimitata e se alle 16 di oggi quando si riunirà la Conferenza dei Capigruppo vi sarà la maggioranza per una modifica del calendario nel senso da lei proposto, questa avrà luogo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(495) *Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 495.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1, di cui ricordo il testo:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 495, di conversione del decreto legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,

impegna il Governo

a procedere al riordino di alcune attività, di pertinenza dell'Ente e delle società collegate, di rilevante interesse pubblico e in particolare:

1) a costituire e potenziare, nell'interesse della collettività e con adeguata dimensione giuridica, i seguenti centri di ricerca:

a) l'istituto sperimentale di pioppicoltura di Casale Monferrato;

b) il centro di ricerca e sperimentazione agricola e forestale;

c) il centro di ricerca e sperimentazione nei settori cartario, grafico e cartotecnico;

2) ad attuare i previsti trasferimenti delle strutture del personale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società collegate a organismi dello Stato, enti pubblici, regioni e amministrazioni locali con destinazione prioritaria all'ANPA, all'Enea, agli Enti gestione parchi, al Ministero dell'ambiente, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

9.495.1 LA COMMISSIONE

BECCARIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole all'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio apprendistato come parlamentare sono molto attento alle indicazioni che vengono da colleghi che hanno maggiore esperienza. Ho sentito dire che un ordine del giorno ha in comune con un caffè al bar e con un 18 all'università, il fatto di non potersi negare a nessuno e di avere praticamente gli stessi effetti. Figurarsi quindi una dichiarazione di voto su un ordine del giorno! Ovviamente respingo questa interpretazione che considero assolutamente irriguardosa e proprio per rispetto al Parlamento e al Senato, non posso non rilevare e non essere contrario all'ordine del giorno in esame, il quale al punto 1 impegna il Governo: «a costituire e potenziare, nell'interesse della collettività e con adeguata dimensione giuridica...» eccetera, eccetera. Ora io mi domando: forse in questa sede non si delibera nell'interesse della collettività? Quindi da questo punto di vista quanto si prevede nell'ordine del giorno è assolutamente pleonastico. Poi, per quanto riguarda le parole «con adeguata dimensione giuridica» contenute nell'ordine del giorno, si pensa forse che il Governo intenda procedere senza adeguata dimensione giuridica? Mi sembra che non si lesinino critiche, anche sul piano formale, all'operato del Governo; mi sembra che questa espressione suoni quasi come una mozione di sfiducia; ora, anche se la fiducia nei confronti del Governo in quest'Aula non è larga e, come vediamo, nel paese tende a essere logorata ogni giorno, ritengo che questo sia un modo improprio per esprimere la propria sfiducia al Governo.

In realtà, come tutti hanno capito, sotto le ambiguità formali se ne nascondono altre sostanziali e sono queste quelle su cui vorrei richiamare l'attenzione. Che sorte vogliamo riservare agli enti a cui si fa riferimento nel prosieguo dell'ordine del giorno n. 1, ossia l'istituto sperimentale di pioppicoltura di Casale Monferrato, il centro di ricerca e sperimentazione agricola e forestale, e così via? Vogliamo che restino degli enti di ricerca i cui bilanci rimangano sostanzialmente a carico dello Stato oppure debbono essere costituiti in imprese che vendono sul mercato i risultati delle loro ricerche? È chiaro che nel primo caso il propo-

sito di procedere definitivamente alla liquidazione dell'Ente verrebbe sostanzialmente aggirato. Ora, ricordiamo che questi enti difficilmente possono essere qualificati come organismi che facciano ricerche di base, perchè in questo caso lo Stato avrebbe anche titolo a finanziarli. Il presente Governo rivendica i propri legami con l'esperienza e la capacità imprenditoriale, ha il compito di nominare i liquidatori e quindi è suo compito far sì che la liquidazione giuridica non comporti anche la liquidazione di capacità e di competenze che, a quanto si dice, sono presenti nell'Ente.

Aspetteremo quindi il Governo affinchè ci dimostri la sua capacità di creare imprese in un caso in cui, stando sempre a quanto si dice, esistono delle competenze e una domanda che possa remunerare tali competenze. Aspettiamo quindi che il Governo riesca anche in questo caso ad utilizzare la liquidazione per creare nuove imprese.

Per questi motivi, dichiaro il mio voto contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti.

GANDINI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza il proprio nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il trasferimento del personale del disciolto Ente alle pubbliche amministrazioni avvenga nel rispetto dei limiti di sostituzione del *turn over* così come previsto dall'ordinamento in vigore per il comparto del settore pubblico».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, e 22 aprile 1994, n. 245.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Articolo 2.

1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorità da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate operanti nei settori:

1) della ricerca del legno e della forestazione;

2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative;

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità di affidare attività funzionalmente individuate a società appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera *a)*;

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC», anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effet-

tuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonchè quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza le preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, modificato dai presentatori in relazione al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «carichi di lavoro», *inserire le seguenti:* «e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente».

3.100 BAROLI, ZACCAGNA

Invito il senatore Grillo ad esprimere il parere a nome della 5ª Commissione permanente sull'emendamento come modificato.

GRILLO. Signor Presidente, con le modifiche apportate, la proposta emendativa presentata dai senatori Boroli e Zaccagna è accettabile e pertanto la Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, nel testo modificato.

LADU, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BECCARIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con queste modifiche, il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Boroli e Zaccagna, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Articolo 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 6.

1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle società costituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

Articolo 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 giugno 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MICELE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il Gruppo Progressisti-Federativo è contrario alla proposta di conversione in legge del decreto-legge n. 409 di liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle tre società controllate nel testo che ci è stato proposto, il quale si presenta sostanzialmente innovato rispetto alla precedente edizione del decreto-legge n. 245 del 1994.

Questo dissenso, che si tradurrà in un voto contrario, trae origine da due ordini di motivi che molto sinteticamente intendo sottolineare in questa dichiarazione di voto. Il primo motivo è di ordine più propriamente politico e si riferisce al fatto che nell'attuale stesura del provvedimento sono state cancellate le parti, secondo noi molto positive, del precedente decreto-legge n. 245 che individuavano nella ricerca, nella sperimentazione e nella formazione il settore di interesse pubblico delle attività svolte dall'Ente; è stato eliminato inoltre ogni riferimento al piano

di riordino, assegnando di conseguenza al commissario liquidatore il solo compito di liquidare i beni dell'Ente e delle tre società controllate.

Noi riteniamo viceversa che alcune attività svolte dall'Ente, sulla cui soppressione pure concordiamo, rivestano comunque un interesse pubblico che va salvaguardato perchè rispondono alle esigenze che il nostro paese ha nei campi della ricerca e della produzione nei settori della carta e del legno, dell'equilibrio ecologico e ambientale.

Il secondo motivo del nostro dissenso è riconducibile al fatto che il provvedimento, così come formulato, non appare in grado di offrire garanzie occupazionali e professionali ai 1.100 dipendenti, rischiando così di disperdere il patrimonio scientifico, produttivo e di ricerca di cui l'Ente pure dispone.

Certo, nello svolgere queste considerazioni non ci sfugge la constatazione che nel corso degli anni in capo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si siano attestate attività anche improprie, ma noi non crediamo che la risposta a queste anomalie debba essere rappresentata dall'azzeramento puro e semplice della presenza pubblica, senza operare, attraverso un serio piano di riordino, una selezione delle attività svolte.

Sul versante delle garanzie occupazionali, infine, riteniamo che le modalità di passaggio dei lavoratori dell'Ente e delle società controllate nella pubblica amministrazione siano imprecise e che la soluzione forse più idonea sarebbe stata quella, già praticata in altre occasioni, della istituzione di un ruolo unico nel quale iscrivere i lavoratori dell'Ente da destinare poi, ad esaurimento, ad altre amministrazioni. Sulla base di questi rilievi, i senatori del Gruppo Progressisti-Federativo daranno voto contrario alla proposta di conversione in legge del decreto-legge n. 409. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, intervengo assai brevemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, con l'intesa che esso sia esattamente quello che dichiara di essere nelle sue finalità, ossia l'ultima volta che sentiamo discutere in Parlamento di questo Ente e di questo problema.

Nel 1979, quando presiedevo la Commissione industria del Senato, questa stessa Commissione presentò all'Aula la proposta di soppressione dell'Ente, che era non solo inutile, ma anche dannoso, perchè serviva a procurare mezzi illeciti di pressione sulla stampa e sui giornali, tanto che chi premeva di più per la soluzione della questione era l'associazione degli editori e tutta la stampa italiana.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è servito a prelevare su ogni chilo di carta prodotta una tangente che poi serviva a manovrare gli indirizzi della stampa. È stato perciò - ripeto - un ente pericoloso e la sua soppressione è un atto necessario.

Il nostro voto pertanto riconosce la necessità di tale soppressione. Certamente vi sono nell'Ente persone e strutture valide, ma il Ministero

per le risorse agricole, alimentari e forestali può presentarci progetti per la loro sistemazione e si farà carico, anche con provvedimenti legislativi, di quel che intende fare. Ma ciò che conta è che questo Ente – io sono al Senato da quindici anni e in questo arco di tempo non siamo mai riusciti, nonostante i voti delle Commissioni, a sopprimerlo – finalmente scompaia e che si moralizzi questo settore che è stato uno dei più dannosi che ha operato nel nostro paese.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, signori del Governo, a nome del Gruppo Alleanza nazionale-MSI preannunzio il voto favorevole sul provvedimento in esame, provvedimento che per la verità viene da lontano, quale reiterazione di altri decreti-legge, su un Ente, quello nazionale per la cellulosa e per la carta che, come è stato già anticipato, aveva ormai dimostrato tutta la sua inutilità. Quindi bisognava definitivamente risolvere tale problema poichè sarebbe risultato un inutile gravame.

Ora arriviamo alla liquidazione di questo Ente non senza però avere indicato misure di salvaguardia per gli aspetti più delicati e caratterizzanti e, vorrei aggiungere, nobilitanti per la ricerca in Italia, nè senza avere individuato un nuovo tipo di occupazione per il personale che ha prestato la propria opera e la propria intelligenza alle dipendenze di questo Ente che si va a disciogliere.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un provvedimento risolutore di cui da troppo tempo si sentiva la mancanza, che servirà a riordinare un settore estremamente delicato quale è quello della cellulosa e della carta.

Quindi, il nostro non può che essere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(525) *Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese ope-

ranti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale».

I relatori, senatori Perlingieri e De Corato, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Perlingieri.

PERLINGIERI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, il disegno di legge n. 525 interviene nel settore dell'editoria e della radiodiffusione modificando la disciplina dei bilanci delle imprese ed interviene altresì sui termini di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e sulla prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

Il provvedimento nel suo complesso presenta notevoli interventi di semplificazione per quanto riguarda il controllo da parte del Garante sulle imprese del settore. Al riguardo, nelle Commissioni competenti si è registrata una convergenza piuttosto ampia. Restano alcune perplessità, che sono state espresse anche in proposte emendative presentate sia da singoli senatori che dalle stesse Commissioni riunite.

La perplessità maggiore espressa in merito a questo provvedimento riguarda i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, cioè l'articolo 7 del decreto-legge; su questo punto mi riservo di proporre una possibile soluzione, riferendo nel contempo quanto rilevato in proposito dalle Commissioni.

Per le emittenti locali si propone una disciplina di proroga che amplia il numero di emittenti autorizzate alla prosecuzione dell'attività, fino al rilascio della concessione definitiva.

Illustrerò poi in sede di esame degli articoli del provvedimento, gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Corato.

DE CORATO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame necessita di un utile approfondimento della materia trattata. Il settore dell'editoria e della radiodiffusione, infatti, è da tempo al centro di un ampio dibattito, prodromico dell'invocato intervento legislativo di riforma della cosiddetta legge Mammì.

Successivamente all'emanazione del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, al nostro esame, alcune associazioni degli operatori del settore hanno fatto pervenire ai parlamentari le motivazioni del loro dissenso alle proposte emendative del testo pubblicato. È stata altresì lamentata da più parti la situazione insostenibile derivante dal mancato rilascio delle concessioni ed è stato sollecitato il regolamento previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, necessario per dare attuazione al piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. Sono state inoltre richieste modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992 (regolamento di attuazione della legge n. 223 del 1990), necessarie per dare attuazione all'articolo 11-*bis* della legge n. 422 del 1993, rela-

tivo alle quote di investimento pubblicitario delle amministrazioni statali e degli enti pubblici, economici e non, che sono state riservate all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale.

Per quanto più propriamente concerne le disposizioni contenute nel decreto-legge al nostro esame, l'USPI (Unione stampa periodica italiana) ha chiesto l'esonero dagli obblighi normati (o, in via subordinata, la sottoposizione ad oneri semplificati) delle fondazioni, degli enti morali, delle associazioni, dei gruppi di volontariato, dei sindacati, delle cooperative non aventi fini di lucro e delle aziende (o delle ditte individuali) editrici di una sola pubblicazione a periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; riviste, queste, che in molti casi hanno carattere culturale, scientifico o universitario e non possono certo costituire, da sole, una posizione di dominanza sul marcato editoriale.

Tali suggerimenti, condivisi dai destinatari, hanno trovato accoglimento in Commissione con gli emendamenti all'articolo 1.

Al fine di rendere chiaro l'attuale quadro normativo, su cui è destinato ad incidere il decreto-legge n. 421 del 1994, torna utile ricordare che l'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in connessione con il richiamato articolo 5 dello stesso decreto, ha posto come requisito essenziale per il rilascio ed il mantenimento delle concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva la presentazione, all'ufficio del Garante, del bilancio e dei relativi allegati redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382, che a tal fine ha concesso una possibilità di sanatoria riaprendo sia (sino al 30 novembre 1993) il termine per la presentazione dei bilanci e relativi allegati concernenti l'anno 1992, sia (sino al 60° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, sino al 26-27 dicembre 1993) il termine per la presentazione dei bilanci e relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991.

In esito a tali previsioni sono affluiti all'ufficio del Garante, sul finire del 1993, 1.516 bilanci di emittenti radiotelevisive, di cui 504 relativi al 1990, 505 relativi al 1991 e 507 relativi al 1992. Questi ultimi, com'è ovvio, si aggiungevano a quelli già pervenuti nel termine ordinario del 31 luglio 1993, pari a 2.200 (oltre ai 347 bilanci delle concessionarie di pubblicità e delle imprese produttrici e distributrici di programmi, sempre relativi all'esercizio 1992).

È presumibile, data la «quantità» dei bilanci e la «manualità» delle operazioni di controllo, che quest'ultime si siano risolte col riscontro formale dell'avvenuto adempimento dell'inoltro e con la verifica della completezza degli allegati.

Infatti, la tentata imposizione di schemi ordinativi delle entrate e delle uscite (riallocate rispetto alla contabilità ordinaria) e l'orditura dei prospetti predisposti col decreto ministeriale n. 382 del 1990, hanno posto la maggior parte delle TV locali in notevoli difficoltà al momento della rappresentazione della propria realtà gestionale e contabile mediante la rimodulazione dei canoni civilistici della contabilità generale, regolata dal codice civile.

Peraltro, lo stesso Garante ha rilevato come tale complessivo e sistematico adempimento – avuto riguardo all'elevato numero (diverse migliaia) degli operatori ad esso tenuti – risultasse uno «strumento ridondante» anche ai fini dell'esercizio della funzione *antitrust,* propria dell'ufficio del Garante.

Da tempo, peraltro, era allo studio, in sede governativa, una revisione del quadro normativo di riferimento per pervenire ad una semplificazione attraverso la redazione di un modello unico di bilancio, adeguato alle indicazioni delle direttive CEE (recepite con il decreto legislativo n. 127 del 1991, modificativo delle inerenti disposizioni del codice civile).

In tale ottica, il nuovo articolo 2423 del codice civile prescrive la redazione del «nuovo» bilancio di esercizio quale documento unitario complesso, composto da tre parti fra di loro inscindibili: lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa.

Il contenuto illustrativo dei dati contabili, esposti in sintesi numerica nello stato patrimoniale e nel conto economico, viene affidato alla nota integrativa che, pur rappresentando una informativa a sè stante, costituisce una parte non separabile del documento di bilancio di cui fornisce l'illustrazione delle poste più sintetiche, nonchè informazioni aggiuntive (sui criteri e sulle deroghe, sui flussi e movimentazioni, sulla composizione di poste, supplementari).

Inoltre, l'articolo 2428 del codice civile, per la relazione sulla gestione, riprende in parte le disposizioni precedentemente previste per la relazione degli amministratori; devono, quindi, essere fornite indicazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, nonchè sulla evoluzione prevedibile della gestione.

Riassumendo, il nuovo articolo 2423 del codice civile, nel recepire la IV direttiva CEE, fissa i princìpi fondamentali dell'informativa societaria nei seguenti termini: 1) l'osservanza delle norme di legge sulla redazione del bilancio costituisce una presunzione *iuris tantum* di rispetto della chiarezza, della verità e della correttezza; 2) la nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, per consentire di ottemperare al dettato di chiarezza, correttezza e veridicità informativa, in tutti i casi in cui la rappresentazione economico-patrimoniale non è sufficiente a rendere la verità sostanziale delle norme di legge sulla redazione del bilancio e non assolve, tuttavia, l'operato dei redattori dello stesso, qualora non forniscano, comunque, la verità sostanziale che costituisce l'obiettivo della legge.

In proposito, di estremo interesse conoscitivo si appalesano il principio contabile n. 11 (concernente «Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati») ed il principio contabile n. 12 (afferente «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, di imprese mercantili, industriali e di servizi») approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri editi in volume dalla Giuffrè di Milano.

Per meglio motivare la ravvisabile necessità di approfondimento di una normativa che, con le disposizioni recate dal decreto-legge al nostro esame, passa dalla ridondanza innanzi ricordata alla scarsità di chiarezza (nella ristampa del disegno di legge n. 525 è stato espunto – con avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio

1994 – l'obbligo di pubblicità della nota integrativa presente, invece, nella prima stesura), va sottolineato che, al di là della rilevanza sociale, richiamata dalle leggi, il vero scopo della contabilità è la rilevazione quantitativa e qualitativa dei fenomeni aziendali per rendere governabili le attività esercitate e possibili i dovuti controlli.

Per poter operare una rilevazione corretta (e, quindi, strategicamente valida) dei dati finalizzati sia alla funzione *antitrust*, propria dell'ufficio del Garante, sia ad introdurre un meccanismo idoneo, in qualche misura, a determinare una forma di selezione degli operatori – in relazione alla necessità, per essi, di dotarsi di un'adeguata struttura aziendale – è necessario basarsi sulla contabilità per attività.

Il metodo di imputazione per attività spinge la cosiddetta allocazione dei costi fino al massimo possibile, creando un quadro fedelissimo delle realtà societarie ai fini decisionali.

Va anche sottolineato che un serio intento di più organica e funzionale disciplina del settore dell'editoria e della radiodiffusione non può prescindere dal guardare al sollievo dell'impiego, obbligatorio, di supporti magnetici per l'elaborazione, il controllo e l'archivio dei dati d'interesse delle norme sin qui emanate: risulta già introdotta, nel sistema legislativo italiano, la possibilità di conservare a mezzo immagini i documenti e le scritture contabili validi ai fini fiscali.

Solo così sarà possibile acquisire notizie e dati specifici, non solo di natura contabile, utili per una ricostruzione dei mercati di riferimento ed idonei all'individuazione ed all'apprezzamento di situazioni di condizionamento e di influenza dominante di carattere non strutturale, nonchè per uniformare i flussi informativi inerenti al settore editoriale ed a quello radiotelevisivo, prevedendone appropriata periodicità; fatta salva l'ulteriore possibilità di ottenere la produzione di evidenze contabili ritenute necessarie (in singoli casi) e di avvalersi (per accertamenti specifici) dell'ausilio della Guardia di finanza.

In tale prospettiva sarà necessario orientare i lavori dell'Aula alla ricerca di una larga e ragionata condivisione di intenti che affronti l'enucleazione di eventuali suggerimenti emendativi e migliorativi del testo al nostro esame, neutralizzando, nel contempo, gli effetti conseguenti alla vasta «potatura abrogativa» recata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 421.

Con riferimento agli emendamenti approvati in Commissione, corre l'obbligo di sottolineare la necessità di uno sforzo di ulteriore approfondimento circa l'articolo 1, nonchè di un'attenta valutazione degli effetti conseguenti alla soppressione dell'articolo 7, stante l'obbligo di adeguare la normativa interna a quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 93/98 del Consiglio CEE del 29 ottobre 1993.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, il decreto al nostro esame contiene, a mio parere, almeno tre punti importanti che qui vorrei richiamare.

Il primo concerne le informazioni dovute al Garante per l'editoria da parte di tutti i soggetti operanti nel campo della radiodiffusione, della televisione a livello locale, nonchè dell'editoria stessa e riguarda lo

stato patrimoniale, i bilanci e gli assetti societari. Sono state previste, come diceva anche il relatore Perlingieri, alcune semplificazioni che credo vadano nella direzione di facilitare il rapporto tra i *network*, le radio locali, l'editoria e il Garante.

Il secondo punto è tutto concentrato nell'articolo 7, che, a nostro avviso, è stato inserito senza tener conto della coerenza interna del provvedimento, e riguarda, come dice il titolo, ma come ricordava anche il senatore De Corato, i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno.

Il terzo punto è riferito alle emittenti locali. Vorrei partire da quest'ultimo, senza ovviamente trascurare il secondo: del primo punto mi sembra non ci sia molto da dire.

Le emittenti radiofoniche e televisive si sono diffuse nel nostro paese proprio in rapporto ad una diversificazione territoriale e ad una manifestata necessità di quella informazione e conoscenza capillare che nè l'informazione RAI, nè quella Fininvest sono in grado di offrire. L'emittenza locale e la sua diffusione sul territorio nazionale sono ormai un patrimonio da salvaguardare e da sviluppare, nella consapevolezza della distinzione di ciò che possono dare i servizi nazionali pubblico e privato e ciò che può offrire il reticolo del servizio informativo locale.

È evidente – noi almeno abbiamo fatto questa riflessione e la vogliamo socializzare – che più forti sono le due concentrazioni pubblica e privata e più si estende il bisogno di disporre di un'informazione locale che tenga davvero conto degli interessi della popolazione e di una pluralità della cultura diffusa nelle comunità. Alcuni pensano che il numero delle emittenti sia eccessivo – in qualche misura una ragione in questa valutazione c'è – e che bisognerebbe «spegnerne» alcune, se non molte, adducendo il motivo che per le dimensioni della torta pubblicitaria il mercato non può reggere tanti *network*, dimenticando che proprio a livello locale tali emittenti contribuiscono alla diffusione di un messaggio pubblicitario a supporto di un mercato locale che non trova e non può trovare spazio nelle grandi catene commerciali nazionali e internazionali. È vero, c'è anche chi eccede nel campo della pubblicità, ma non sono soltanto i *network* locali, bensì anche le due grandi concentrazioni nazionali, tant'è che siamo stati spesso ripresi dalla Comunità europea per quanto riguarda il rapporto squilibrato tra pubblicità e contenuti. L'eccesso, ovviamente, altera l'equilibrio tra prodotto informativo culturale e pubblicità.

Ma io credo che di questo torneremo a parlare quando riprenderemo in considerazione una nuova legge in sostituzione della Mammì; allora sarà necessario adeguare il nostro sistema, sia per la proprietà delle reti o dei canali, sia per quanto riguarda la pubblicità, a quanto previsto da norme comunitarie e a quanto accade negli altri paesi della Comunità europea.

Per queste emittenti locali si tratta di riparare a quanto è accaduto con i vari provvedimenti, dalla legge n. 223 del 1990 – la legge Mammì – alla legge n. 422 del 1993, che hanno dato luogo a difficoltà di applicazione e di interpretazione, che hanno aperto un contenzioso e hanno prodotto sentenze sospensive dei Tar e pareri del Consiglio di Stato. Già la legge n. 422 del 1993 aveva lo scopo di sanare alcune esclusioni dalle concessioni, che non apparivano sufficientemente motivate perchè non

sempre il motivo della reiezione era stato oggettivamente accertabile, e di mantenere invece – questo è lo scopo della legge n. 422 – quella diffusione della emittenza sia televisiva che radiofonica che a nostro avviso costituisce il vero tessuto democratico dell'informazione. Ecco perchè abbiamo presentato alcuni emendamenti all'articolo 8 di questo decreto-legge, che ci auguriamo trovino accoglimento da parte del Governo e dei due relatori.

L'altro punto, a mio avviso molto delicato ed importante di cui desidero parlare riguarda l'articolo 7. Nella storia della legislazione italiana la materia di cui all'articolo 7 ha sempre suscitato qualche perplessità; di tale articolo le Commissioni riunite hanno chiesto la soppressione, anche in considerazione della mancanza di urgenza nel definire questa materia. La direttiva comunitaria n. 98 del 1993, non ancora recepita dal Governo italiano, riguarda l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e prevede che i diritti d'autore durino tutta la vita e per 70 anni dopo la morte; sappiamo che in Italia il periodo *post mortem* è di 50 anni. La direttiva pone come termine di attuazione il 1° luglio 1995 e, per quanto ci riguarda, dovrebbe superare la normativa italiana in materia che risale al tempo di guerra (la legge n. 633 del 1941) e dovrebbe assorbire – e noi prevediamo un emendamento al riguardo – la proroga bellica di sei anni stabilita dal decreto luogotenenziale n. 440 del 1945 ed altre proroghe, che sono scaturite da trattati internazionali sempre in conseguenza della fase bellica, a favore delle potenze vincitrici e che hanno provocato anch'esse lunghissimi contenziosi.

Si tratta ora di valutare meglio quanto prevede la direttiva comunitaria, sia per quanto riguarda la retroattività di questi provvedimenti, sia per quanto riguarda i diritti quesiti. In Italia, in attesa di alcune scadenze che dovrebbero cadere nel corso di questo anno o agli inizi del prossimo su autori italiani di grande interesse – penso a Pirandello e Svevo – o su autori di rinnovato interesse – penso a D'Annunzio –, alcuni editori hanno investito in edizioni commentate ma rischiano di vedere vanificato il frutto dei loro investimenti. Non solo, ma non pronunciandosi sulla sorte dei diritti su opere italiane già rientrate nel pubblico dominio, si rischia di far tornare sotto diritti opere di autori stranieri che nei paesi di origine non sono ancora al termine dei diritti; e questo certamente provocherebbe dei danni per l'editoria italiana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta in questo caso di esercitare un'azione protezionistica nei confronti dei prodotti della cultura italiana, ma si tratta di non creare delle posizioni di svantaggio. Per come è congegnato l'articolo 7, viene il sospetto che non si vogliono considerare alcuni problemi che la direttiva comunitaria pone e che si anticipi al 1° luglio 1994 l'entrata in vigore delle modifiche per favorire in qualche modo alcuni editori – porto un esempio: Mondadori – non considerando gli interessi di tutto il resto dell'editoria. Meglio sarebbe, a nostro parere, rinviare tutto alla legge di recepimento della direttiva comunitaria – come sempre, abbiamo un termine di scadenza – e mettere mano in tempi utili a questo provvedimento così da predisporre una normativa più completa e inequivocabile. Questo – e mi avvio a concludere, signor Presidente – è un aspetto davvero importante in quanto se così non fosse, ossia se non si cambiassero alcuni punti dell'articolo 8

del provvedimento in esame e se non si stralciasse o modificasse profondamente l'articolo 7 rispetto al quale abbiamo presentato, come ho già detto, degli emendamenti aggiuntivi che ne attenuano o modificano sensibilmente il contenuto, debbo dire, con molto rammarico, che la nostra valutazione in merito al provvedimento in esame sarebbe negativa. (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo*).

Saluto ad una delegazione della Camera dei consiglieri del Giappone

PRESIDENTE. Desidero comunicare ai colleghi che è presente fra di noi nella tribuna delle Autorità una delegazione di cinque membri della Camera dei consiglieri giapponese a cui desidero rivolgere un saluto (*Vivi, generali applausi*). Si tratta dei signori: Shimojo, Jinnai, Kawahashi, Izumi e Tsuzuki. Spero di aver pronunciato correttamente i loro nomi, d'altra parte anch'io ho un cognome difficile e mi chiedo come lo pronuncerebbe un giapponese, per cui mi sento giustificato se ho sbagliato. Desidero, ripeto, rivolgere loro un saluto ed un augurio di buona permanenza tra noi, a Roma e in Italia. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Folloni. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge che siamo chiamati a votare è una delle tante cartine al tornasole della carenza di una legislazione organica in materia di editoria e di radiodiffusione.

Le moderne società trovano nella informazione libera, pluralista, diffusa, articolata nei diversi settori e capillarmente sul territorio, il presidio – non l'unico, ma uno dei più forti – a tutela delle garanzie costituzionali delle persone e dei gruppi.

Il decreto-legge in esame rivela poi ritardi nell'applicazione di norme esistenti, come nel caso della mancata assegnazione delle concessioni alle emittenti radiotelevisive minori, che rendono ancora più problematico lo stato reale del nostro sistema radiotelevisivo, dominato da una situazione di duopolio legale, un duopolio oggi tendente ad un monopolio di fatto per l'emittenza nazionale.

Il sistema non ha garantito nemmeno una corretta dinamica delle imprese radiotelevisive locali, tanto che con urgenza si deve correre ai ripari per semplificare le procedure di bilancio, agevolare la loro permanenza in vita – vedi al riguardo la proposta di un articolo 7-*bis* – tutelare spazi comunicativi di fondazioni, enti morali, associazioni, gruppi di volontariato, sindacati, cooperative non aventi scopi di lucro. Se ne ricava l'impressione, signor Presidente e colleghi senatori, che il legislatore debba correre ai ripari *in extremis* per far sopravvivere spazi di libertà che dovrebbero invece essere la caratteristica eminente del si-

stema, tanto è vero che la figura di un Garante rispecchia, nella sua stessa esistenza, questa pregnante esigenza. Tutto questo per dire che il Gruppo del Partito popolare italiano, che ha attivamente partecipato in sede di Commissione e oggi in Aula a migliorare il testo in esame con emendamenti e osservazioni, voterà a favore dell'approvazione del decreto-legge così emendato.

Quando il paziente è febbricitante anche le cure sintomatiche sono prioritarie! Ma perchè la libertà di informazione non resti figlia di una editoria minore, ci preme in questa circostanza ribadire che abbiamo bisogno di una forte riforma del sistema radiotelevisivo e dell'informazione e che vi è l'esigenza di qualcosa di più di un Garante, che il quarto potere, quello dei *media*, vada distinto, tutelato e fortemente separato dagli altri poteri costituzionali, perchè i sintomi del grave stato patologico del settore sono ogni giorno più evidenti.

Solo con queste pressanti osservazioni, che estendiamo a tutte le forze parlamentari, ci sentiamo di aver fatto il nostro dovere esprimendo voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi del Partito Popolare Italiano e Lega Nord).*

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, prima che lei dia la parola al senatore Alò, iscritto a parlare anche per illustrare l'ordine del giorno n. 1, vorrei chiedere, siccome nel complesso degli emendamenti ve ne è uno presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori che prende in considerazione il problema trattato nell'ordine del giorno, di posporre l'esame dell'ordine del giorno stesso, in quanto, qualora l'emendamento fosse approvato, esso decadrebbe.

PRESIDENTE. Ritengo accoglibile la richiesta avanzata dalla senatrice Fagni.

È iscritto a parlare il senatore Rognoni. Ne ha facoltà.

ROGNONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori senatori, ci sono almeno due buone ragioni per guardare criticamente a questo decreto. Mi riferisco per la precisione a due articoli, il 7 e l'8, con i quali il Governo ha voluto integrare il decreto originario in materia di bilancio delle imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, decreto che nella sua forma originaria è alla terza reiterazione. Ora, per la parte nota, che risale al febbraio di quest'anno (e mi riferisco ai primi sei articoli), c'è poco da eccepire, in quanto essa risponde ad una precisa richiesta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. La disciplina vigente, infatti, in materia di produzione dei bilanci delle imprese editoriali e radiotelevisive, si è dimostrata confusa, ridondante, eccessivamente punitiva, inadeguata comunque, sia rispetto alle direttive comunitarie in materia societaria, sia rispetto all'effettiva e diretta capacità di controllo da parte del Garante stesso.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(*Segue* ROGNONI). Di qui nasce la definizione di norme inutilmente punitive, perchè la possibilità di intervento del Garante per esercitare i poteri conferitigli dalla legge era ed è pressochè nulla. Di qui allora il bisogno di semplificare ed anche la possibilità per il Garante stesso di avvalersi della Guardia di finanza per svolgere accertamenti specifici, e quindi la previsione di sanzioni.

Fin qui tutto bene. Con gli articoli 7 e 8 nascono però dei problemi. Cosa c'entrano infatti questi due articoli, in particolare il 7, con questo decreto nessuno lo ha spiegato in maniera convicente. È il classivo «vagoncino» a sè stante che il Governo ha pensato bene di attaccare ad un piccolo treno che era già partito. Peccato che quel «vagoncino» trasporti materiale non dico certo esplosivo, il che sarebbe eccessivo, ma certamente fonte di controversie e di polemiche.

L'articolo 7 prevede la proroga della durata dei diritti d'autore. È una questione che dipende dalla direttiva n. 98 del 1993 della Comunità europea. Si tratta però di una materia in realtà molto complessa, che merita un intervento legislativo *ad hoc*. E mi sembra di poter dire che quanto si è convenuto in sede di Commissioni riunite, cioè di approvare la soppressione dell'articolo 7, rientri nella corretta idea di presentare questa materia sotto forma di un disegno di legge o di un decreto apposito, anche perchè la direttiva, nata con l'obiettivo dell'armonizzazione della durata dei diritti d'autore in Europa, deve essere applicata in teoria dal 1° luglio 1995. Abbiamo quindi più di un anno di tempo. Ma oltre al fatto che manca l'urgenza, c'è anche da sottolineare come manchino nell'articolo 7 altri elementi di chiarezza tali da non ingenerare vere e proprie ingiustizie. Non è affatto chiaro, anche se il Sottosegretario potrà spiegare questo aspetto, se, nel passaggio dai 50 ai 70 anni, i famosi sei anni per ragioni belliche siano compresi, si aggiungano o siano ridotti. Questo è un primo elemento da chiarire. Perchè poi dare un anno soprattutto ai grandi gruppi, che hanno la possibilità di godere dei diritti di alcuni autori famosi, impedendo invece a una serie di piccoli editori, che già si stavano preparando, di sviluppare le loro attività imprenditoriali?

Mi pare che la ragione dell'urgenza non sia riscontrabile nel modo più assoluto e pertanto la mia parte è favorevole a che l'Aula confermi la decisione, assunta a maggioranza dalle due Commissioni riunite, di sopprimere l'articolo 7.

L'articolo 8 è apparentemente innocente; esso proroga al 31 dicembre il tempo che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha per rilasciare il provvedimento di concessione oppure per deciderne la reiezione. Nel frattempo continuano la loro attività le emittenti in ambito locale. In realtà, non si tratta affatto di un articolo innocente; esso denuncia invece una colpevole incapacità dell'attuale Governo, in questo caso non diverso da quelli precedenti, perchè, se ci pensate bene, questo articolo ha dello scandaloso, e non mi sembra che usare questo aggettivo significhi indulgere alla moda corrente di polemizzare con il ricorso

ad aggettivi inutilmente forti. Come qualificare infatti in altro modo la pratica del rinvio della concessione alle TV locali, pratica che abbiamo vissuto nella passata legislatura attraverso il «Pagani 1», il «Pagani 2» e ora il «Tatarella 1»?

Chiunque abbia l'esperienza della passata legislatura sa come sul tema delle concessioni più volte e da più parti si sia denunciata la sprovvedutezza, la superficialità, lo scarso impegno da parte dei Governi che si sono succeduti, molto sensibili a dare le concessioni alle reti nazionali, molto meno a offrire certezze a chi gode del sostegno di *lobby* meno forti, pure essendo in regola. L'aspetto che spesso non si sottolinea abbastanza è che queste televisioni locali sono infatti quelle maggiormente in regola con le sentenze della Corte costituzionale, che hanno posto sempre l'accento sul fatto che andava eliminato il monopolio pubblico, allargato il mercato alle televisioni commerciali, ma soprattutto occorreva dare valore all'informazione e alla radiodiffusione a livello locale.

Il sistema italiano, confrontato con quelli stranieri, si presenta in tutta la sua anomalia. C'è una serie di formule che io e chi, come me, fa parte della Commissione lavori pubblici ha potuto vedere sintetizzate in un rapporto che ci è stato fornito, dalle quali si rileva come, rispetto ai sistemi adottati in altri paesi (oltre all'etere, cavo, satellite e doppino) mentre in Gran Bretagna l'etere è sintetizzabile in una formula 2 più 2, in Francia 2 più 2 – due pubblici e due privati –, in Germania 3 più 3, quando si arriva all'Italia vi è la sorpresa della formula del sistema anomalo italiano: 3 più 6 più 3 più 870. Queste 870 sono le cenerentole del sistema; infatti della pubblicità, ossia della principale risorsa, in alcuni casi l'unica – la dice lunga la famosa torta fatta 100 del sistema pubblicitario televisivo – alle televisioni locali va una frazione infinitesimale.

Il fatto poi di aver accettato l'anomalia di dare fino a tre reti nazionali a un solo soggetto e di aver allargato a dismisura l'offerta di televisione nazionale, per consentire di non violare la legge Mammì che prevedeva che nessun soggetto potesse avere più del 25 per cento, per cui, unico paese al mondo, ci siamo inventati di dover avere 12 reti nazionali, ha creato nel legislatore una specie di coda di paglia, lunga da qui ad Arcore, che lo spinge, ogni volta che si parla di televisioni locali, a diffondersi sul «piccolo è bello» e a chiudere non uno ma due occhi sul fatto che, sarà pure vera questa affermazione, ma in Italia, in queste condizioni, piccolo è soprattutto povero, in termini di risorse e dunque anche in termini di qualità.

Credo che sarebbe ora che si smettesse di avvolgere di vuota retorica il sistema delle televisioni locali e si cominciasse invece a ragionare su un sistema-Italia più equilibrato fra i grandi e i piccoli. Come se non bastasse, questa è la terza volta che si rinvia tutto per le emittenti locali: già due anni fa avevamo proposto di rovesciare il sistema attuale, che di fatto porta da un rinvio all'altro, dando subito le concessioni e imponendo a chi era secondo in classifica (in base alla classifica che era stata fatta allora) di pulire le frequenze sporche, quelle che sporcava al primo in classifica, e via di seguito, in modo da far fronte nel contempo alla «sporcizia» delle frequenze, uno dei fenomeni odierni più inquietanti ed anomali, che continua a rappresentare una delle ragioni principali della necessità di rifare un piano delle frequenze nazionali.

Il voto finale che esprimeremo su questo provvedimento sarà comunque connesso alle eventuali assicurazioni del Sottosegretario, che dovranno essere molto convincenti, in particolare sul fatto che questa dovrebbe essere l'ultima volta che si concede una proroga fino al 31 dicembre. Condizioniamo il nostro voto anche alla soppressione dell'articolo 7. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Verdi-La Rete).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Hanno facoltà di parlare i relatori.

PERLINGIERI, *relatore.* Signor Presidente, condivido le considerazioni espresse dal senatore Rognoni in merito alla soppressione dell'articolo 7 e al fatto che quanto disciplinato da questo articolo non abbia nulla a che vedere con il decreto. Ma su questo punto mi riservo di intervenire argomentando in sede di esame degli articoli.

DE CORATO, *relatore.* Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto già dichiarato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come è già stato dichiarato da alcuni degli intervenuti, l'importanza di questo decreto-legge, reiterato già tre volte, riguarda tre questioni fondamentali: i bilanci delle emittenti (problema che riguarda il Garante, il quale ha chiesto espressamente l'applicazione di norme più chiare e precise a questo proposito) e le norme contenute negli articoli 7 e 8, il primo concernente il rispetto di una norma europea che eleva da 50 a 70 gli anni di vincolo del diritto d'autore, il secondo volto a prorogare al 31 dicembre 1994 il termine per la definizione delle concessioni.
Vorrei esaminare analiticamente le varie proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito a rinviare la sua analisi dei singoli emendamenti al momento dell'esame dei singoli articoli. In questa fase il suo intervento dovrebbe limitarsi ad una replica di carattere generale.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* D'accordo, signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

GANDINI, *segretario.* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e 26 aprile 1994, n. 252.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1, nonchè alle imprese che

controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese o le ditte individuali editori di un solo periodico con meno di 12 numeri l'anno o che siano titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria soltanto una comunicazione unica su carta semplice recante le seguenti notizie: ragione sociale, legale rappresentante e indirizzo dell'editrice o dell'emittente, elenco e tiratura dei periodici editi, numero dei giornalisti dipendenti a tempo pieno, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità».

1.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i relatori ad illustrarlo.

PERLINGIERI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 tende ad aggiungere una precisazione al comma 1 dell'articolo 1 sulla semplificazione delle procedure, riferita alle fondazioni, agli enti morali, alle associazioni, ai gruppi di volontariato, ai sindacati, alle cooperative non aventi scopo di lucro, alle imprese o alle ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno o che siano titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. Questi soggetti, secondo la nostra proposta, sarebbero tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria soltanto – lo sottolineo – una comunicazione unica su carta semplice recante alcune notizie estremamente semplici, come la ragione sociale, il legale rappresentante, l'indirizzo, l'elenco e la tiratura dei periodici, il numero dei giornalisti dipendenti a tempo pieno, i ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

Il parere delle Commissioni riunite è stato favorevole a tale proposta perchè essa significa incentivare le fondazioni e i soggetti che comunque non hanno scopo di lucro, eliminando le eccessive richieste che invece sono giustamente previste per le imprese aventi scopo di lucro. Questo emendamento, dunque, ha la sua giustificazione in un trattamento particolare e privilegiato che sembra avere fondamento anche a livello costituzionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere favorevole.

ROGNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI. Signor Presidente, vorrei chiedere ai relatori ed al rappresentante del Governo se possono accettare un'integrazione all'emendamento proposto, che naturalmente condivido.

Riflettendo sulla materia, trovo che vi sia una grave dimenticanza laddove si parla delle «imprese o le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di 12 numeri l'anno»: chiaramente si fa riferimento alle aziende che non sono in condizioni di competere sul mercato nazionale o comunque, se hanno una diffusione sull'intero territorio nazionale, si trovano in condizioni economiche di debolezza. Tuttavia, si rinuncia – ed è questa l'integrazione che propongo – ad includere le imprese editrici di periodici distribuiti in aree geografiche provinciali o subprovinciali. Esistono infatti molte pubblicazioni, magari con 12 numeri l'anno, ma diffuse a livello provinciale o in ambiti territoriali ancora più ristretti.

Con l'integrazione da me proposta, che rientra completamente nello spirito dell'emendamento delle Commissioni riunite, si potrebbero aiutare le piccole pubblicazioni che hanno valenza nella città, nel quartiere, nella provincia e non oltre. Se si accettasse questa integrazione, voterei ancora più volentieri l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. I relatori accettano la proposta di integrazione del senatore Rognoni?

PERLINGIERI, *relatore*. Signor Presidente, personalmente non avrei nulla in contrario, ma mi rimetto alla volontà generale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'integrazione proposta.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo, pur essendo sostanzialmente favorevole, si rimette all'Assemblea.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, mi permetto di suggerire, accanto a quella del senatore Rognoni, un'ulteriore integrazione. Chiederei ai relatori ed al rappresentante del Governo di esprimersi sulla possibilità che vengano inclusi anche i periodici a carattere scientifico, con circolazione quindi estremamente circoscritta, anche se non limitati ad un'unica testata. Esistono numerosi casi di piccole case editrici che editano due o tre periodici: penso alle case editrici universitarie, volte al sostegno dell'attività di certi atenei. Tali periodici hanno una circolazione limitata a qualche centinaio di copie.

Quindi suggerirei un'integrazione in cui si contemplasse il caso di un solo periodico, o anche più in caso di periodici aventi queste caratteristiche scientifiche.

PRESIDENTE. Credo che sia la proposta del senatore Rognoni che quella del senatore Passigli debbano essere formalizzate attraverso la formulazione di subemendamenti finalizzati alla introduzione, nel contesto dell'emendamento 1.4, degli incisi che essi vogliono far approvare.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, colleghi, certo prendiamo in considerazione le capacità editoriali più deboli, le aiutiamo, definiamo questa debolezza ad un certo livello, ma ogni volta che la materia è stata affrontata il risultato vero è stato che il livello di assistenzialismo è sempre stato esteso.

Nell'ambito della maggioranza si sta parlando (mi rivolgo al Sottosegretario) della necessità di trasformare la struttura di questo nostro paese in una che sia il meno possibile assistenziale e che in fondo si affidi alla forza e alla capacità che le imprese hanno di reggere sul mercato.

Il senatore Rognoni diceva che queste entità evidentemente non sono in grado di stare sul mercato. Allora, se non ne sono in grado a mio avviso non hanno ragione di restarvi; se non ce la fanno, pazienza. Questo è il criterio al quale credo ci dovremmo abituare a poco a poco.

Invece no: anche gli emendamenti successivi, come vedremo, hanno la caratteristica, propria a tutto il provvedimento, di estendere e ampliare le provvidenze; non quella di far rispettare le poche norme previste, ma di distruggerle in modo che la realtà soprattutto radiotelevisiva, già tanto dispersa e imprecisa, venga sempre più dissolta e affidata al caso. Questo senza una effettiva difesa di quelle imprese che bene o male hanno dimostrato finora, con difficoltà enormi, di reggere sul mercato, a favore di imprese che non hanno questa capacità, ma la dichiarano e di fatto vogliono restare sul mercato a spese della collettività.

PRESIDENTE. Senatore Stanzani Ghedini, del suo intervento ho compreso l'opposizione alla modifiche proposte dai colleghi che l'hanno preceduta. Però, vorrei anche conoscere il suo parere sul testo dell'emendamento 1.4, così come formulato.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, lei ha perfettamente ragione. Esiste un testo approvato dalle Commissioni riunite e in quella sede ho manifestato la mia opposizione; però, il testo esiste e allora venga approvato senza essere ulteriormente esteso e reso – come ho detto prima – sempre più pronto ad accogliere le incapacità altrui.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, credo che l'intervento del senatore Stanzani Ghedini sia da porre in relazione agli emendamenti all'articolo 8 e non all'emendamento all'articolo 1 proposto dalle Commissioni riunite, di cui stiamo discutendo. Ciò perchè, per definizione, l'emendamento proposto dalle Commissioni riunite all'articolo 1 si occupa delle imprese che sono e, osiamo sperare, debbono restare fuori mercato. Cioè, ci occupiamo di fondazioni, enti morali, associazioni, gruppi di volontariato, e così via: per intenderci, del bollettino parrocchiale, del notiziario degli *scout*, della nota informativa dell'associazione ambientalista ai suoi associati. Magari ci occupiamo anche di pubblicazioni scientifiche, che però, essendo tali, sono fuori mercato.

Si badi che, nonostante la mia appartenenza a questo settore dell'Aula, sono un fermo assertore del ruolo positivo del mercato; però, pensare che non possa e non abbia più diritto di esistere in questo paese ciò che del mercato non fa parte mi sembra francamente un eccesso di cui nessun settore di quest'Aula si può in alcun modo macchiare.

Qui si tratta semplicemente di far sì che una normativa, giustamente rigorosa e articolata, che obbliga le grandi imprese e i grandi gruppi editoriali a dare un rendiconto preciso della propria attività al Garante per l'editoria, non si estenda in modo surrettizio ai bollettini parrocchiali e a tutta quell'attività di associazionismo minore che se fosse investita da una normativa del genere sarebbe destinata ad essere cancellata e a scomparire, non dal mercato ma dalla società civile. Sarebbe un'omissione gravissima se il Parlamento chiudesse gli occhi a fronte di questo rischio, non facendosi carico dell'emendamento proposto dalle Commissioni riunite nella loro quasi totalità. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete).*

BAIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIOLETTI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale-MSI ritiene che l'emendamento 1.4 debba essere accolto dall'Assemblea nella formulazione che abbiamo sotto gli occhi, in quanto riconosciamo esservi, da un lato, un interessamento verso soggetti quali fondazioni, enti morali, e così via, i quali dispongono di una sfera di azione che non riguarda l'imprenditorialità nel senso puro e, viceversa, un interessamento per quelle imprese che operano sul territorio nazionale anche se non con una pluralità di interventi estremamente caratterizzata.

Quello che vogliamo evitare, quindi, è una caduta nel localismo spicciolo. Vogliamo, viceversa, estendere questo emendamento ad imprese editoriali che operano nel settore provinciale e addirittura subprovinciale.

Pertanto, a nome del Gruppo Alleanza nazionale-MSI, confermo il voto favorevole sull'emendamento 1.4 nella formulazione allegata al decreto-legge da convertire in legge, respingendo quindi le ulteriori modifiche al testo in esame. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).*

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che siamo favorevoli ad approvare l'emendamento 1.4 e saremmo stati anche favorevoli ad un ampliamento del suo testo, così come è stato proposto.

Lei ha fatto bene a richiamare – e chiedo scusa al collega – il senatore Stanzani Ghedini ad attenersi al contenuto del testo, perchè se si va a parlare di assistenzialismo nel campo delle televisioni locali, sublocali e in quello radiofonico vi sarebbero tante cose da dire a proposito di televisioni che, al di là di una concezione assistenzialistica, hanno ricevuto molto spesso miliardi per funzionare.

Quindi, lasciamo da parte questo argomento; ci ritorneremo quando parleremo dell'articolo 8. Intanto, atteniamoci a ciò che riguarda il problema dell'editoria e, io direi, anche e soprattutto dell'editoria minore.

È vero che deve stare sul mercato e che il mercato ha le sue regole, ma qualche volta queste regole sono selvagge, ingiuste e soffocano tutti coloro che hanno qualità e rendono davvero un servizio culturalmente utile.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, insiste nella sua richiesta di sospensione della seduta per riformulare più compiutamente il testo dell'emendamento 1.4?

PASSIGLI. Sì, insisto per una breve sospensione.

PRESIDENTE. Pertanto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,10).

Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori dopo una sospensione che ha consentito ad un certo numero di senatori di formulare e presentare un subemendamento all'emendamento 1.4 delle Commissioni riunite.

Invito quindi il senatore segretario a dare lettura del subemendamento testè presentato.

GANDINI, *segretario:*

All'emendamento 1.4, dopo le parole: «12 numeri l'anno», *inserire le seguenti:* «ovvero di più numeri se distribuiti in aree geografiche provinciali o sub-provinciali ovvero anche di più periodici purchè a carattere scientifico, e purchè per questi ultimi la pubblicità non rappresenti più del venti per cento dei ricavi derivanti dalle vendite,».

1.4/1 PASSIGLI, SCIVOLETTO, STAJANO, BARBIERI, DANIELE GALDI, CORRAO, PERLINGIERI, ROGNONI, PIERONI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE CORATO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

PERLINGIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI, *relatore*. Signor Presidente, come relatore, vorrei anch'io esprimere il mio parere, che è del tutto favorevole perchè questo emendamento, che prevede un trattamento di favore per quelle imprese che sono impegnate in attività di forte rilevanza scientifica, che pubblicano periodici di rilevanza scientifica che non hanno supporto pubblicitario, ha un valore costituzionalmente rilevante tale da giustificare un trattamento di favore. La nostra Costituzione, infatti, tutela l'arte e la scienza e le favorisce. Mi sembra che questo sia un modo per rispondere concretamente a questa esigenza.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene il suo parere contrario?

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sì, signor Presidente.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, annunzio che sugli emendamenti all'articolo 8, a nome del prescritto numero di senatori, chiederemo la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Lo dico fin da ora in modo che lei possa far decorrere da questo momento i venti minuti di preavviso.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di alcuni emendamenti.

Decorrono pertanto da questo momento i venti minuti dal preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.4/1.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, vorrei sollecitare i colleghi (anche quelli della maggioranza) ad un esame approfondito di questo emendamento, che credo sia rifiutato dal Governo più per il timore di come

l'emendamento stesso potrebbe essere interpretato piuttosto che per quel che viene in effetti proposto.

L'emendamento si applica a una serie di periodici di scarsa rilevanza, aventi circolazione locale, e, per quanto riguarda i periodici scientifici, a quelli che hanno effettivamente la veste di piccoli periodici non supportati da pubblicità, quindi espressione di quella editoria minore che ruota intorno alle nostre università (penso soprattutto agli atenei di piccole città), di quella editoria che non vogliamo gravare di eccessivi carichi dal punto di vista amministrativo, ma che svolge una funzione culturale molto profonda.

Chiunque in quest'Aula abbia un minimo di dimestichezza con l'università e la scuola sa che ci sono riviste importanti, che hanno una circolazione di qualche centinaia di copie, spesso edite assieme ad altre testate da piccolissimi editori, i quali hanno bilanci molto magri (certo non si arricchiscono con quelle riviste). Credo che non si sia ben capito qual è la portata dell'emendamento.

Faccio pertanto appello non ad una rivolta contro il parere del Governo, ma ad una rimeditazione da parte dei Gruppi di maggioranza, tenendo conto che il limite imposto dalla pubblicità di non superare il 20 per cento delle vendite – il 20 di 120 è, grosso modo, il 16 per cento, e quindi il limite del 16 per cento posto ai ricavi pubblicitari sul bilancio complessivo – significa che non si tratta in questo caso di riviste di divulgazione medico-farmaceutica, ma di riviste scientifiche aventi effettivamente solo questo carattere.

Ritengo che sarebbe un errore da parte dell'Aula respingere questo emendamento. Per questo non solo annunzio il nostro voto favorevole, ma suggerisco anche agli altri Gruppi di riconsiderare la loro posizione.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, anzitutto chiedo venia a lei e all'Aula del mio intervento precedente, perchè evidentemente per la fretta – e torniamo su questo aspetto – ho creduto che fosse in discussione un altro emendamento.

Come ho detto, però, alla fine del mio intervento precedente, nonostante le obiezioni avanzate nelle Commissioni riunite, siccome le Commissioni stesse si sono nel complesso espresse a favore dell'emendamento, sono a favore di quest'ultimo.

Per quanto riguarda la fretta, mi sembra che non ci si possa richiamare ad un esame approfondito e attento, quando, essendovi stata nelle Commissioni riunite una discussione piuttosto ampia e ripetuta, vi era in quella sede, senza fretta, il modo di far presenti anche queste esigenze.

Ritengo quindi che, presentata in questi termini, non sia ragionevole accogliere tale proposta, perchè diversamente significherebbe accogliere un provvedimento in fretta.

Vorrei soltanto aggiungere che questo decreto-legge estende la semplificazione delle procedure per la presentazione dei bilanci nel settore radiotelevisivo a tutte le emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale, dove vi sono imprese che presentano dimensioni e fatturati assai differenti. Quindi, di fatto questo è un provvedimento – ed è questa la ragione per cui continuo a mantenere il mio voto favorevole – volto ad estendere a tutte le emittenti del settore condizioni di favore e di maggiore semplificazione, e soprattutto a quelle che incontrano difficoltà oggettive ad operare sul mercato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4/1, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

È approvato.

PORCARI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

(Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica, Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-PSI e del Partito popolare italiano).

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

(Obbligo di pubblicazione del bilancio)

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Abrogazione di norme)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è abrogato».

2.0.100 ROGNONI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, STAJANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Abrogazione di norme)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è abrogato».

2.0.101 STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROGNONI. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato che potrebbe recare anche la firma del senatore Stanzani Ghedini, propone l'abrogazione della norma relativa alla sospensione, per il periodo di tre anni, della legislazione urbanistica già prevista dall'articolo 4 della legge Mammì. Tale abrogazione è necessaria per le imprese emittenti perchè in qualche modo le aiuta a risolvere i problemi delle postazioni ove sono ubicate le trasmittenti, ripristinando il loro diritto a richiedere le concessioni edilizie ai comuni, che provvedono, se necessario, all'esproprio di tali aree.

In passato, questa norma sospensiva era stata approvata dal precedente Parlamento poichè l'unico concessionario importante, oltre a Rete A, Videomusic e Telemontecarlo, era la Fininvest. Oggi, con la situazione quale si è evoluta, mi pare sia doveroso concedere questa possibilità anche alle altre televisioni.

STANZANI GHEDINI. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CORATO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo, proprio per le giuste motivazioni illustrate dal senatore Rognoni, esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100, identico all'emendamento 2.0.101.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento 2.0.101 sono sostanzialmente identiche a quelle esposte dal senatore Rognoni. Evidentemente, quando fu abolita questa facoltà si pensava che la situazione fosse diversa da quella che poi i fatti hanno dimostrato esistere. Pertanto, quella sospensione si traduceva in effetti in un danno alle emittenti locali molto maggiore rispetto alle emittenti nazionali.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.101, presentato dal senatore Stanzani Ghedini.

È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Articolo 6.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno)

1. È elevato a settanta anni il termine di protezione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, previsto dagli articoli 25, 26, 27, 27-*bis*, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992, 31, 32, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, e 32-*bis*, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1979, della medesima legge n. 633 del 1941.

2. Al prolungamento del termine di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori o loro eredi o legatari ed i rispettivi cessionari, gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. La sfera di applicazione del presente articolo è definita dal titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

7.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE CORATO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento perchè, per i motivi che ho esposto nella relazione iniziale, pur comprendendo alcune delle ragioni che lungamente sono state dibattute in Commissione, il Governo ritiene che l'adeguamento alla normativa CEE sia importante, anche se personalmente ritengo questo adeguamento un po' anticipato.

Tuttavia, avendo il Governo sollevato su questo articolo una questione di principio che - appunto - riguarda tale adeguamento, esprimo parere negativo sull'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Dunque, la motivazione del parere contrario del relatore sull'emendamento proposto dalle Commissioni riunite deriva da una questione di principio posta dal Governo.

DE CORATO, *relatore.* È esatto. Si tratta di una questione di principio riguardante l'adeguamento alla normativa comunitaria.

PERLINGIERI, *relatore.* Signor Presidente, come relatore esprimo, invece, un parere del tutto favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 7 per alcune considerazioni che vorrei brevemente illustrare.

Anzitutto tengo a sottolineare che le Commissioni riunite hanno fatto proprio l'emendamento soppressivo; quindi se vogliamo dare un valore al lavoro delle Commissioni non si può con tanta semplicità e facilità esprimere un parere negativo senza fornire una motivazione ampia e convincente.

Ci troviamo in primo luogo dinanzi ad una perplessità di ordine generale in quanto manca quella urgenza e quella necessità che caratterizzano il decreto-legge. Si tratta infatti di una norma tesa ad ottemperare ad una direttiva comunitaria che scade nel luglio 1995 e che quindi non trova ancora attuazione. L'articolo 7 incide sulla durata dei diritti d'autore e, pertanto, su diritti soggettivi acquisiti da parte degli stessi soggetti titolari del diritto e prevalentemente da parte delle case editrici che hanno stipulato contratti sull'affidamento dei diritti e sulla loro scadenza.

È comunque una situazione del tutto particolare perchè attualmente il nostro ordinamento non prevede un termine di cinquant'anni per la protezione dei diritti d'autore, bensì un termine ben maggiore per le due proroghe belliche di sei anni che occorreva eliminare o assorbire, cosa che il Governo non ha fatto.

Si prospetterebbe dunque una problemativa estremamente complessa in tema di retroattività e di diritti quesiti con una infinità di conflitti e di questioni che potrebbero sorgere e che non è il caso che sorgano.

La direttiva europea prevede che siano tutelate retroattivamente le opere ancora protette in uno degli Stati europei al 1° luglio 1995.

In tema di retroattività, però, questo articolo 7 non dice nulla, come se il problema non si ponesse affatto; mi sembra questo un modo di legiferare, anche sotto il profilo della tecnica legislativa e del coordinamento con l'intera disciplina del diritto di autore, estremamente criticabile e contestabile. Questa problematica andrebbe stralciata dal decreto-legge – è la soluzione più ragionevole – in quanto priva del requisito dell'urgenza, demandando la materia, al momento dell'attuazione della direttiva CEE 93/98. In difetto, si dovrebbe aggiungere all'articolo 7 un'infinità di emendamenti che qui non voglio neppure indicare e che renderebbero almeno accettabile un intervento del Governo che è stato fatto con troppa fretta e troppa leggerezza. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo).*

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Signor Presidente, il Governo pone un problema specifico sull'articolo 7 non motivandolo su posizioni proprie, bensì sulla base della normativa europea. È vero, come diceva il senatore Rognoni poco fa, che di fatto l'entrata in vigore della direttiva CEE è prevista per il 1° luglio 1995, ma è anche vero che in questo caso ci troviamo di fronte a normative di altri paesi europei che già prevedono il termine di 70 anni. Faccio un esempio pratico; pensiamo ad alcune opere create in Italia e ad altre opere create in Germania. Di fatto, in Germania la protezione dei diritti d'autore ha già un termine di 70 anni e quindi le opere dell'artista italiano sono difese in quel paese e l'artista deve pagare i diritti SIAE in Germania.

Non ritengo motivato affermare che c'è la possibilità di aspettare il termine effettivo dell'entrata in vigore della direttiva CEE. Il Governo ritiene che il porsi in un quadro normativo europeo sia un aspetto fondamentale. Posso essere d'accordo che non c'è l'urgenza richiesta per un decreto-legge, ma la motivazione legata alla problematica della SIAE e quindi dei diritti previsti dall'articolo 7 è da ritenere valida.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STAJANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAJANO. Signor Presidente, mi sembra che questo sia un articolo fuori tema, come avrebbero detto una volta nelle scuole. Perchè bisogna cancellarlo e ridiscuterlo? Perchè l'elevare a 70 anni il termine di protezione delle opere dell'ingegno non giova certo alla diffusione della lettura in Italia. Permettere di pubblicare le grandi opere dell'ingegno a tutte le case editrici piccole e medie a 50 anni dalla morte dell'autore crea invece notevoli possibilità di lettura, anche perchè in Italia attualmente i libri che hanno un mercato – visto che la parola «mercato» è così mitizzata – sono quelli a basso prezzo. La liberalizzazione favori-

rebbe notevolmente la lettura, un aspetto molto positivo visto che gli indici di lettura italiani sono tra i più bassi d'Europa. Prolungare invece a 70 anni i diritti d'autore significa soltanto proteggere le grandi case editrici.

Non vorrei che la questione di principio che è stato evocata si chiamasse semplicemente «casa editrice Mondadori». *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e della Sinistra democratica).* Si dice che c'è una direttiva europea che prevede l'armonizzazione della materia per il 1° luglio 1995; ma allora non c'è nessuna ragione d'urgenza, abbiamo un anno per discutere con molta serietà ed attenzione questo che è un problema reale. Forse il signor rappresentante del Governo non sa che esistono le agenzie letterarie che già risolvono i problemi degli autori stranieri e italiani e quindi non esiste la questione da lui citata.

Sopprimere l'articolo 7 significa dare un segno di valore sociale e civile e promuovere la lettura in Italia, uno degli oggetti più misteriosi e lontani. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e della Sinistra democratica).*

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, ho già accennato nell'intervento in discussione generale le ragioni che ci portavano a sostenere l'emendamento soppressivo dell'articolo 7; non voglio riprendere considerazioni che molto opportunamente e consapevolmente ha svolto il collega Stajano, ma vorrei richiamare il Sottosegretario alla lettura della direttiva comunitaria, ammesso e non concesso che la direttiva comunitaria sia da prendere come oro colato. Resta il fatto che noi dovremmo armonizzare la nostra normativa nazionale, in questa come in altre materie, a quella che sarà la normativa europea.

Però, come ricordavano in precedenza i colleghi Stajano e Perlingieri, non c'è urgenza perchè abbiamo undici mesi di tempo e pertanto con molta consapevolezza e puntualità potremmo percorrere i 27 *considerandа* della direttiva comunitaria, che fanno riferimento anche all'Accordo di Berna e all'Uruguay Round e che si richiamano al rispetto – ecco i diritti quesiti – della normativa interna dei singoli paesi. Nella fattispecie, per quanto riguarda la normativa italiana, va considerato che ai 50 anni molto spesso sono stati aggiunti altri 12 anni, dovuti ad una prima proroga bellica e ad una seconda, sempre in conseguenza della guerra, legata ad accordi internazionali in base ai quali i paesi vincitori hanno dettato legge in questo campo.

Non voglio davvero cavillare inutilmente e voglio dire che la mia obiezione di principio sull'articolo 7 è esattamente contraria al motivo per cui il senatore De Corato ha dato il suo parere negativo all'emendamento 7.2, richiamandosi all'obiezione di principio sollevata dal Governo. Non voglio fare una polemica spicciola, però abbiamo fatto i nostri conti e abbiamo visto per quali autori i diritti uscirebbero dal dominio fra le fine di quest'anno e l'inizio del '95; di questi autori altre case editrici, con molto sacrificio e molto sforzo, si sono impegnate a commentare le opere in attesa della loro pubblicazione. Qualora l'emenda-

mento 7.2 venisse respinto, essi rientrerebbero nella nuova normativa favorendo una o due case e sfavorendo tutte le altre. Credo prima di tutto che il mercato non sia un valore in sè, ma che abbia valore in quanto stimola ad offrire qualcosa in più e di meglio al consumatore. In questo caso, però, si tratta di aiutare qualcuno – le grandi case editrici – e reprimere e svantaggiare molti piccoli, e ciò è proprio il contrario di quello che si diceva prima a proposito dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Qui non si tratta di assistenzialismo ma di difendere davvero e paritariamente i diritti di tutti. Allora, anzichè cimentarsi in piccoli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge da convertire, che sarebbero tantissimi (a questa normativa dovremo poi arrivare), meglio accettare l'emendamento 7.2 soppressivo dell'intero articolo e predisporre un testo di adeguamento alla direttiva comunitaria n. 98 del 1993, che rispetti tutto ciò che in essa viene richiesto ai singoli paesi membri. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo).*

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PASSIGLI. Signor Presidente, non ripeterò quanto è già stato detto molto efficacemente dai senatori Rognoni, Perlingieri, Stajano e ora dalla collega Fagni. Non è in discussione la validità della direttiva comunitaria n. 98 del 1993; se fossimo stati nel Parlamento europeo al momento dell'approvazione di tale direttiva, avremmo potuto discutere se fosse opportuno tutelare il diritto d'autore per cinquant'anni o per settanta, cioè per due o tre generazioni dopo la morte dell'autore, ma ormai tale direttiva rappresenta una disposizione adottata e quindi materia consolidata. Con il 1° luglio del 1995 avremo l'obbligo di applicare anche in Italia la suddetta direttiva comunitaria che eleva a settant'anni la tutela del diritto d'autore; ma in questo caso ha ragione chi sostiene, come appunto i senatori Perlingieri e Rognoni tra gli altri – non sto qui a farvi la storia degli interventi – che non vi era alcuna urgenza di anticipare l'applicazione di questa direttiva, nessuna urgenza evidente perlomeno (sottolineerò tra breve che una qualche urgenza qualcuno poteva averla, qualcuno che opera nel settore dell'editoria).

Ripeto, non vi è un interesse pubblico ad anticipare l'applicazione di questa normativa, nemmeno quello che ricordava, intervenendo a nome del Governo, il sottosegretario Marano il quale, mi dispiace doverlo dire, ha una conoscenza superficiale del problema riguardante i diritti d'autore. Permettete a chi ha lunga esperienza di case editrici di dire che non è affatto vero che, prima dell'applicazione della direttiva comunitaria, vi sia uniformità di trattamento negli altri paesi. Vi è invece una difformità notevole, con eccezioni di tutti i tipi, tanto è che il regime dei diritti d'autore costituisce un problema costante per chiunque operi nel settore dell'editoria di traduzione e che la stessa direttiva comunitaria intendeva portare rimedio proprio a questa pluralità e difformità di trattamento, ripeto, tuttora in vigore.

Il principale obiettivo di tale normativa è infatti l'armonizzazione: vi sono paesi che tutelano il diritto d'autore per settant'anni, altri per cin-

quanta anni più sei; inoltre si calcolano in maniera diversa i periodi di guerra a seconda dei vari paesi e ne esistono alcuni in cui tutto quello che è stato pubblicato prima del 1921 e non tradotto è di libera importazione e traduzione in Italia. Altri paesi ancora hanno regimi diversi come, ad esempio, l'ex Unione Sovietica che ha accettato le convenzioni internazionali in materia solo recentemente; gli stessi Stati Uniti hanno al riguardo una normativa molto diversa da quella dei paesi europei.

Quindi non risponde a verità che nei paesi europei – mi limito ad essi – esista oggi una parità di trattamento nella tutela del diritto d'autore, ma ritengo che questa vi sarà dopo l'applicazione della direttiva n. 98 del 1993.

Perchè allora anticipare l'applicazione di tale direttiva, visto che non vi è alcuna urgenza nel senso costituzionale del termine? Dal momento che non esiste neanche un'urgenza sostanziale, anzi vi sarebbe quella opposta di prevedere una serie di misure concernenti la retroattività dell'applicazione del nuovo termine, credo che l'urgenza dichiarata derivi dal fatto che tale direttiva prevede che il termine dei settant'anni si applichi – come è stato già detto in un precedente intervento – alle opere ancora protette al 1° luglio 1995. Applicare adesso il nuovo termine di protezione dei diritti d'autore significa far sì che certe opere, oggi di pubblico dominio, si trovino al 1° luglio del 1995 tutelate e quindi possono in futuro essere protette fino a settant'anni dalla morte dell'autore, ripeto opere oggi di pubblico dominio o che diventeranno tali (mi riferisco ad esempio a quelle di Pirandello e di D'Annunzio).

Sono presidente di una casa editrice, la Longanesi, che possiede numerosi altri marchi editoriali in questo paese e come tale, in sede di Associazione italiana editori, si è battuta per l'elevazione della tutela del diritto d'autore a settant'anni dopo la morte dell'autore; per alcuni dei marchi di questa casa editrice – Corbaccio, ad esempio – ciò significherebbe rientrare in possesso di proprietà letterarie di grande importanza economica e capisco benissimo che, certe case editrici, quali ad esempio la Mondadori, siano favorevoli al provvedimento in esame. Tuttavia, come senatore della Repubblica, e non come presidente della Longanesi, non vedo alcuna urgenza di anticipare oggi l'applicazione del termine di 70 anni per la tutela del diritto d'autore e di far rientrare quindi opere che sarebbero di pubblico dominio al 1° luglio 1995 sotto il nuovo regime per difendere non tanto e non solo interessi economici degli eredi degli autori (ripeto, in taluni casi di terza generazione), quanto gli interessi economici delle imprese editoriali.

Faccio quindi appello ad un voto libero in questa Assemblea. Qui non è in gioco una maggioranza di Governo, non è in gioco una contrapposizione tra una coalizione di maggioranza e le opposizioni: qui è in gioco semplicemente un principio, se si debbano tutelare in anticipo opere oggi di pubblico dominio per favorire non la tutela del diritto d'autore per 70 anni – cosa ormai acquisita e che dal 1° luglio 1995 sarà definitivamente in vigore – ma alcuni specifici interessi. Credo che, se in quest'Aula vi fossero i presidenti di altre case editrici, mi rivolgerei loro, anche se avessero incarichi di Governo, anche se eventualmente ricoprissero la massima carica di Governo, per chiedere loro se sul piano intellettuale non ritengano che questa sia una manovra avventata (ed uso un aggettivo estre-

mamente moderato perchè non voglio fare polemiche su questo punto).

È una manovra avventata che non serve alla tutela del diritto d'autore, che sarà comunque tutelato dal prossimo mese di luglio, ma che serve solo ai bilanci di alcune imprese editoriali. (*Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica, Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, immaginavo di svolgere un intervento per illustrare il mio voto ma, dopo il nitido intervento del collega Passigli, ritengo di dover rinunciare.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, noi sostanzialmente riconosciamo quanto l'opposizione sta dichiarando anche se la cosa ci sembra minimale perchè, tutto sommato, dal 1° luglio 1995 dovrebbe entrare in vigore la norma relativa ai 70 anni per la protezione dei diritti d'autore. D'altro canto, anche per l'enfasi che è stata posta sull'emendamento in esame (che secondo me è, ripeto, minimale), qui si sta profilando uno scontro tra maggioranza e opposizione; forse, se l'opposizione avesse voluto effettivamente far approvare l'emendamento 7.2, non avrebbe dovuto appoggiarlo con tanta enfasi. Sarebbe stato sufficiente chiarire determinate ragioni, che in effetti ci sono, e probabilmente la proposta avrebbe trovato più ascolto anche nei settori della maggioranza.

Stando così le cose, il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento in esame per ordine di maggioranza. *(Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento senza aggiungere altri argomenti a quelli che sono stati portati per giustificare questa decisione. Non li aggiungo, nè li ripeto, perchè è evidente che il dibattito è diventato un dialogo tra sordi, in quanto l'interesse pratico che ha il Capo del Governo sulla questione impedisce ai rappresentanti del Governo di stare a sentire le ragioni di chi si oppone all'approvazione dell'articolo 7 del decreto-legge.

Voterò dunque a favore dell'emendamento in quanto non vorrei votare a favore di una norma che è frutto di un evidente interesse privato, di chi in tal modo favorisce la casa editrice di cui è proprietario. Sarei partecipe di questo stesso interesse privato e debbo invece denunciarlo proprio perchè risulti chiaro che l'onorevole Berlusconi, qualunque cosa

faccia e qualunque cosa possa dire questa sera alla Camera dei deputati, rimarrà sempre prigioniero dei suoi interessi privati. Non potrà mai liberarsene.

Per liberarsene dovrebbe fare solo una cosa: dimettersi da Presidente del Consiglio, ma a quanto pare non ci pensa nemmeno. *(Vive proteste e commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale-MSI. Richiami del Presidente. Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

MAGLIOCCHETTI. Non siamo in Bulgaria o in Russia!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	232
Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	118
Contrari	112
Astenuti	1

Il Senato approva.

(Vivi applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressiti-Federativo e della Sinistra democratica).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Contributi alla SIAE)

1. In applicazione delle disposizioni previste in materia di protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto previsto dall'articolo

58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la utilizzazione del repertorio tutelato dalla Società italiana autori ed editori, le emittenti televisive e radiofoniche locali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al pagamento, alla stessa Società italiana autori ed editori, di un importo pari allo 0,1 per cento degli introiti derivanti dalla attività di radiotelediffusione, figuranti nel conto economico di bilancio riferito all'anno precedente.

2. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonchè delle associazioni di volontariato, purchè destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro"».

7.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i relatori ad illustrarlo.

DE CORATO, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento fissa al 30 giugno di ogni anno, in base all'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il pagamento alla SIAE di un importo pari allo 0,1 per cento degli introiti derivanti dalla attività di radiotelediffusione.

Vorrei inoltre dare conto di una modifica che intendo proporre al comma 2 dell'emendamento 7.0.1. Le parole «dei centri sociali e degli istituti di assistenza, formalmente istituiti,» vengono sostituite con le altre: «di enti, centri sociali, associazioni formalmente costituite e riconosciute dalle amministrazioni locali»; il comma 2 poi continua nella sua formulazione originaria. Si tratta di un subemendamento al comma 2 dell'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo riconosce la volontà della Commissione di dare finalmente chiarezza a un problema importante qual è quello dei diritti SIAE che pagano le emittenti e le radio locali che non sono sempre quantificati a livello nazionale, ma vengono apportati a livello regionale se non provinciale.

In questo caso il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del subemendamento testè proposto dal relatore De Corato al secondo comma dell'emendamento 7.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

GANDINI, *segretario:*

All'emendamento 7.0.1 sostituire le parole da: «dei centri sociali» *fino*

a: «istituiti», *con le altre:* «di enti, centri sociali, associazioni formalmente costituite e riconosciute dalle amministrazioni locali».

7.0.1/1 DE CORATO, *relatore*

PRESIDENTE. Invito il relatore Perlingieri a pronunziarsi su tale subemendamento.

PERLINGIERI, *relatore*. Signor Presidente, con tutta franchezza, non riesco a ravvisare nella modifica proposta dal relatore De Corato un miglioramento rispetto alla dizione approvata a larga maggioranza dalle Commissioni riunite. Anzi, devo sottolineare che tale proposta rappresenta un passo indietro in quanto in Commissione è stato sostenuto che gli istituti di assistenza e i centri sociali sono formalmente istituiti a prescindere dal loro riconoscimento: in questo caso, invece, come elemento decisivo si chiede un riconoscimento da parte delle amministrazioni locali, il che viola qualsiasi autonomia dell'associazionismo privato. Insomma, per ottenere il trattamento previsto, non soltanto le associazioni devono essere costituite formalmente ma addirittura dovrebbero (uso il condizionale perchè non posso assolutamente concordare su questa formulazione che, ripeto, ci farebbe compiere un passo indietro per quanto riguarda la libertà di associazione) essere riconosciute dalle amministrazioni locali. Ciò significa che se un'associazione è dello stesso orientamento politico dell'amministrazione locale sarà riconosciuta, altrimenti non lo sarà.

Mi oppongo nel modo più assoluto a questo tentativo. (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti*).

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, anche in questo caso potrei ripetere che, dopo il nitido intervento del relatore Perlingieri, non è il caso di insistere ulteriormente. Però vorrei fare un esempio concreto per evidenziare all'attenzione dei colleghi la questione che si pone, al di fuori di qualsiasi logica di appartenenza politica.

Ad esempio, se una sera un centro sociale per anziani autogestito vuole ospitare una corale e questo centro non è riconosciuto dall'assessore ai servizi sociali del comune in cui si trova, quel centro deve pagare quanto per una esecuzione pubblica organizzata in un *night*. È pura follia!

Esprimo pertanto la mia più ferma ed assoluta contrarietà alla proposta del relatore De Corato, invitando tutti i colleghi ad attenersi alla formulazione espressa dalle Commissioni riunite.

Peraltro, ricorderei ai colleghi che la formulazione approvata dalle Commissioni riunite è frutto di un lavoro, durato oltre due settimane, che ha coinvolto tutti i Gruppi parlamentari del Senato e che non credo possa essere migliorato con improvvisazioni dell'ultimo minuto. Atteniamoci alla fiducia nell'intelligenza dei colleghi che hanno steso l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La proposta del senatore De Corato si configura come un subemendamento, che verrà posto in votazione prima dell'emendamento delle Commissioni riunite.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1/1, presentato dal senatore De Corato, tendente a sostituire le parole da: «dei centri sociali» a: «istituiti,» con le altre: «di enti, centri sociali, associazioni formalmente costituite e riconosciute dalle amministrazioni locali».

È approvato.

PERLINGIERI, *relatore*. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, della sinistra democratica e del Partito popolare italiano).

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(Emittenti locali)

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione

stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso 1, sopprimere le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa».

8.2 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa», *con le altre:* «per le emittenti autorizzate, sulla base del medesimo articolo 32, alla prosecuzione stessa».

8.3 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 2, nel capoverso 1, sopprimere le parole: «per le emittenti autorizzate, alla prosecuzione stessa».

8.8 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 2, nel capoverso 1, sostituire le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa», *con le altre:* «per le emittenti autorizzate sulla base del medesimo articolo 32, alla prosecuzione stessa».

8.9 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 2, nel capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 1994 possono ripresentare domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, quelle emittenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del citato decreto, hanno già presentato domanda nel periodo compreso tra il 30 novembre 1993 e il 28 febbraio 1994, per le quali è pure consentita la prosecuzione delle trasmissioni fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda».

8.1 CARPINELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data potrà essere presentata o ulteriormente integrata la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, ivi compresi le variazioni societarie ed i trasferimenti legittimamente intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima; pertanto tutti i provvedimenti di reiezione delle domande sono provvisoriamente sospesi in attesa di riconferma o di rilascio della concessione».

8.6 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Anche nelle norme di ridefinizione del piano delle frequenze, nei casi in cui sono già stati individuati, da apposite leggi regionali, i siti per la allocazione dei ripetitori, si applicano tutte le norme urbanistiche di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

8.4 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è così modificato:

'*a)* al comma 1, le parole: "il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire", sono sostituite dalle altre: "il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti titolari di emittenti autorizzate a proseguire";

b) al comma 4, le parole: "possono essere rilasciate ai soggetti che", sono sostituite dalle altre: "possono essere rilasciate ai soggetti che, ivi compresi eventuali variazioni societarie o trasferimenti ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223"».

8.7 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano la tassa di concessione governativa ed i canoni sono sospesi"».

8.5 SALVATO, FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"Art. 11-*bis*. – Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

'*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei paesi dell'Unione europea nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi paesi almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei paesi dell'Unione europea. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo'"».

8.100 ROGNONI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, STAJANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"Art. 11-*bis*. – Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 323, è sostituito dal seguente:

'*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione Europea nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non duffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione Europea. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo'"».

8.101 STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAGNI. Signor Presidente, come abbiamo già sottolineato nella discussione generale, abbiamo presentato questa serie di piccoli emendamenti per estendere la proroga al 31 dicembre 1994, così come si proponeva la legge n. 422 del 1993, non soltanto alle emittenti nei confronti delle quali sia già stata consentita la concessione, ma – proprio per il valore che attribuiamo loro – anche a tutte quelle emittenti per le quali sia stata rifiutata la concessione con motivazioni che non sempre hanno radici nella mancanza di requisiti.

Ci sono state delle difficoltà e sappiamo benissimo in quali condizioni si è mosso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale avrebbe dovuto stabilire le concessioni e quindi valutare i criteri di possesso dei requisiti entro il 28 febbraio 1994. Siamo giunti ormai all'agosto di quest'anno, sappiamo che sono ancora in corso alcune valutazioni e sappiamo anche che proprio per la reiezione di alcune richieste sono stati presentati dei ricorsi e in molti casi i TAR, quello del Lazio soprattutto, hanno riattivato queste emittenti. Vorremmo che per le televisioni e le emittenti radiofoniche si potesse ristabilire una condizione di parità.

Ho ascoltato quanto diceva il collega Rognoni quando faceva una valutazione comparativa rispetto a quanto accade in altri paesi della Comunità europea, ma dobbiamo partire dalla nostra realtà, da questo reticolo di televisioni private, piccole televisioni che in molti casi non si sono limitate soltanto a fare del commercio per televisione, quindi non sono state venditrici di tappeti o di gioielli falsi ma si sono sforzate di dare un'informazione locale seria (questo vale anche per le emittenti radiofoniche) ed hanno davvero corrisposto a quella che è una esigenza che le grosse concentrazioni (sia la RAI, sia la Fininvest) non sono e non saranno mai in grado di soddisfare.

Questo naturalmente riguarda la possibilità di un riesame attento e puntuale che il Ministero delle poste dovrà effettuare per valutare attentamente i criteri. Dicevo prima per quanto riguarda l'editoria che capisco che il mercato ha delle regole e delle esigenze, non consente che chi non ha gambe possa camminare all'interno di questo mercato, ma vorrei che si desse a ciascuno la possibilità di misurarsi con questo.

Non è assistenzialismo quello che noi andiamo predicando perchè, in altri momenti – qui qualcuno lo sa – sono stati erogati miliardi per radio e televisioni che hanno in qualche modo avuto come sostenitore qualche *lobby* che ha consentito di far fronte al mantenimento dell'apertura e della stazione televisiva e della stazione radiofonica.

Proponiamo non tanto di riaprire i termini, ma di consentire entro il 31 dicembre di quest'anno l'opportunità di accedere di nuovo alla concessione e di svolgere quel ruolo di informazione democratica e pluralista che hanno svolto durante tutto questo periodo a chi, per ragioni varie, è stata respinta la concessione o a chi in questo periodo ha avuto delle variazioni societarie e dei trasferimenti che sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 422 del 1993.

Ecco perchè, con questa generale dichiarazione, do per illustrati tutti i nostri emendamenti all'articolo 8. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e Progressisti-Federativo).*

CARPINELLI. Signor Presidente, illustrerò brevemente il senso dell'emendamento 8.1.

Anzitutto vorrei sottolineare quello che l'emendamento non vuole essere, cioè una sanatoria generalizzata; si propone cioè che coloro i quali in sede di prima applicazione della legge abbiano presentato in ritardo la documentazione e la domanda possano essere inseriti e sanati tenendo conto di due elementi estremamente chiari e netti, due paletti. Il primo è la data del 30 settembre 1993, il secondo è la data del 28 ottobre 1994. Coloro i quali hanno presentato la domanda per la concessione all'interno di questo periodo possono essere sanati in base a questo emendamento. La *ratio* dell'emendamento risponde a due elementi fondamentali. Il primo è che se noi riconosciamo all'emittenza locale una funzione di reale democrazia dell'informazione dobbiamo mettere il numero maggiore possibile di soggetti in condizione di trasmettere via etere. Il secondo riguarda il fatto che noi non possiamo essere sempre estremamente accondiscendenti con i ritardi della pubblica amministrazione e al tempo stesso punire in modo significativo il privato che non adempie nei termini prestabiliti. Non vorrei, cioè, che un termine formale divenisse in qualche modo strumento per una scrematura delle domande di concessione per esercitare l'attività di trasmissione via etere.

Se questo emendamento verrà approvato si avrà la prevalenza della sostanza sulla forma e saremo in grado di dare una risposta ad alcune centinaia di lavoratori, per lo più giovani. Qualora invece tale emendamento non venisse approvato, sarei propenso a trasformarlo in un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

ROGNONI. Signor Presidente, l'emendamento 8.100 da me presentato è molto articolato e lungo, ma, in realtà, per illustrarlo ci vuole pochissimo tempo. Di fatto è la riscrittura di un articolo già approvato che, in termini comunitari, proprio per il modo in cui era stato formulato, rischiava di andare contro l'articolo 59 del Trattato di Roma. Lo abbiamo allora riformulato, per cui, con queste parole aggiuntive rispetto alla formulazione originaria, inserendo in particolare le parole «operanti nei territori dei paesi dell'Unione europea» non vi sarà più contrasto con il suddetto articolo ed è quindi possibile rendere praticabile la normativa anche in Italia.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.101 è identico al precedente. Comunque, se il senatore Stanzani Ghedini lo desidera, può illustrarlo.

STANZANI GHEDINI. Interverrò in sede di dichiarazione di voto.

Sul funzionamento del dispositivo elettronico di votazione

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, ci siamo fatti dare i tabulati inerenti la votazione sulla soppressione dell'articolo 7: ci sono alcuni nostri

senatori che non compaiono nell'elenco dei votanti e dei quali siamo certi che hanno votato, perchè abbiamo dei testimoni. Proporrei quindi di controllare il meccanismo di votazione, anche perchè la proposta in oggetto è stata approvata per un voto di differenza. Chiediamo quindi che dal punto di vista tecnico vengano studiate bene tali situazioni, perchè non riconosciamo in questi tabulati la votazione come effettivamente avvenuta.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, è un problema che non appare per la prima volta. Vorrei ricordare a tutti che una volta inserita la tessera e schiacciato il bottone occorre controllare sul tabellone luminoso che sia accesa la luce corrispondente; dopo di che, occorre non toccare più la tessera perchè se questo avviene si stacca il contatto e viene perduto il voto. Naturalmente, capisco quello che intende dire e, siccome non è la prima volta, faremo effettuare un controllo sul sistema elettronico di voto. Però raccomando a tutti di seguire la procedura corretta: inserire la tessera, controllare che il voto sia segnalato: dopo di che non toccare più la tessera perchè se la si tocca si rischia di togliere il contatto con la conseguente perdita del voto. Questi inconvenienti, purtroppo, si verificano. La tessera deve rimanere inserita, anche dopo la chiusura della votazione, fino a quando non si spegne il sistema.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, premesso che qualcuno di noi può essere un «novellino», conosciamo bene il meccanismo e quindi se ho fatto queste asserzioni ho la certezza che la tessera sia rimasta inserita per il tempo necessario. Non vorrei che si proseguisse con votazioni con il procedimento elettronico prima di avere la certezza che tecnicamente il meccanismo funzioni e corrisponda veramente alla volontà di questa Camera.

Chiedo quindi che venga fatta una verifica tecnica dell'apparato, perchè ho dei seri dubbi sul suo funzionamento.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, la pregherei di segnalare subito agli uffici tecnici il terminale o i terminali dai quali si è verificato l'inconveniente, che saranno controllati quanto prima.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, c'è un sistema semplicissimo per controllare: facciamo una prova adesso, inseriamo le schede e vediamo se funziona.

PRESIDENTE. Dovremmo sospendere la seduta, senatore Pasquino, invece dobbiamo andare avanti, ci penseranno i tecnici.

PASQUINO. No, signor Presidente, le affermazioni del senatore Tabladini sono gravissime, dobbiamo controllare subito perchè tra mezz'ora potremmo ricorrere nuovamente al sistema elettronico.

PRESIDENTE. I tecnici procederanno subito, mentre proseguono i lavori.

PASQUINO. Noi però inseriamo la scheda.

PRESIDENTE. Mi scusi, il senatore Tabladini ha segnalato che da uno o da due terminali non sarebbe partito il segnale di voto; i tecnici, su indicazione del senatore Tabladini, controlleranno immediatamente quei terminali. Però noi proseguiamo i lavori, non interrompiamo la seduta e se ci saranno altri inconvenienti faremo un controllo generale.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, prendo atto di quello che lei ha detto sulle modalità di voto invitando i colleghi a non sfilare le tessere fino al termine della votazione. Tuttavia ho notato che dal momento in cui viene proclamata la fine della votazione al momento in cui il voto viene bloccato elettronicamente passano sempre tre o quattro secondi; ho sempre notato che in quei tre o quattro secondi si spengono tre o quattro lucette perchè qualcuno sfila la tessera troppo presto. Sarebbe allora importante che la Presidenza facesse in modo che la chiusura della votazione coincidesse con il bloccaggio elettronico della stessa: bisognerebbe che il segretario bloccasse il voto nello stesso istante in cui il Presidente annuncia che la votazione è chiusa. Sono sicuro che nella votazione precedente si sono spente almeno due o tre luci, e così avviene quasi sempre.

PRESIDENTE. Senatore Zaccagna, purtroppo con l'attuale sistema tecnico quello che lei propone non è realizzabile, perchè dal momento in cui la Presidenza dichiara la chiusura della votazione alla macchina occorre un tempo per la lettura dei voti, procedendo da sinistra a destra, e solo quando il lettore ha terminato lo *scanning* dei voti si chiude effettivamente la votazione; se in questo intervallo di tempo la tessera viene toccata, il contatto rischia di essere perduto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Come convenuto in precedenza, passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, all'articolo 8 prevede la proroga al 31 dicembre 1994 dei termini, previsti dalla legge 27 ottobre

1993, n. 422, per la concessione alle emittenti radiotelevisive temporaneamente autorizzate;

tale decreto nel mentre interviene per sostenere una disciplina più adeguata ai fini dei controlli dei bilanci che riguardano le piccole imprese radiotelevisive, nulla prevede circa gli impegni espressamente assunti all'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993 convertito nella richiamata legge 27 ottobre 1993, n. 422;

laddove si indica, in sei mesi, il tempo per l'emanazione del regolamento necessario per il trasferimento di quote del canone TV alle radio e TV locali;

tutto ciò premesso, impegna il Governo,

a dare immediata attuazione a quanto previsto nel richiamato articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge n. 422 del 1993, essendo il trasferimento di quote del canone TV alle radio e TV locali un concreto oltre che urgente sostegno alle piccole e medie imprese di questo importante settore.

9.525.1 ALÒ, FAGNI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ALÒ. La presentazione dell'ordine del giorno nasce dalla necessità, da tutti condivisa – anche dal Governo con la presentazione di questo decreto-legge – non solo di semplificare dal punto di vista burocratico la redazione dei bilanci delle emittenti radiotelevisive e dell'editoria minore, ma anche dalla necessità di impegnare il Governo al rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, laddove entro il termine di sei mesi si sarebbe dovuto emanare il regolamento che avrebbe permesso il trasferimento di quote del canone radiotelevisivo alle emittenti minori. Pertanto, pur comprendendo ed apprezzando la solerzia del Governo che con il provvedimento in esame cerca di venire incontro a determinate esigenze, non riusciamo a capire come non si debba invece celermente rispettare un impegno preso a suo tempo da parte non solo del Governo ma del Parlamento rispetto al trasferimento di risorse finanziarie. Chiediamo quindi un voto a favore dell'ordine del giorno n. 1 al fine di sollecitare il Governo rispetto agli adempimenti previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993 poi convertito dalla legge n. 422 del 1993. Le risorse finanziarie a cui facevo prima riferimento rappresentano infatti, queste sì, un contributo alla imprenditoria minore in campo radiotelevisivo; pertanto riteniamo che riguardo a tale aspetto possa essere espresso da parte dell'Aula un voto favorevole quanto più ampio possibile. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.2.

DE CORATO, *relatore.* Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

PERLINGIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.2 in quanto nel dubbio ritengo sia più opportuno creare un pluralismo informativo, e quindi un'accesso, anzichè negare il diritto a quest'ultimo, nell'interesse di chi è titolare del diritto all'informazione.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colgo l'occasione per fare una dichiarazione di voto complessiva rispetto all'insieme degli emendamenti presentati all'articolo 8. A tale riguardo invito i colleghi a fare mente locale sull'oggetto alla base di tali emendamenti che non sono stati presentati dal nostro Gruppo ma che abbiamo esaminato con attenzione e che consideriamo necessari correttivi al fine di consentire a emittenti televisive che rispettano la normativa prevista dalla legge n. 422 del 1993 di non essere tagliate fuori dalle inadempienze del Ministero delle poste. In realtà, così come è stato concepito e senza i correttivi proposti, l'articolo 8 diventa una sanatoria delle inadempienze del Ministero delle poste. Cito un esempio per tutti in quanto non voglio dilungarmi. Mi riferisco al caso di un'emittente televisiva che abbia cambiato proprietario nel corso dei quattro anni previsti dall'*iter* della domanda: se non fossero approvati questi emendamenti tale emittente rimarrebbe fuori dalla concessione per il semplice fatto di non aver dato adito a processi di concentrazione, che anzi la legge n. 422 del 1993 incoraggia, ma di essere stata ceduta come una qualsiasi attività commerciale, per cui, essendo inadempiente il Ministero delle poste, tale emittente verrebbe ad essere tagliata fuori. Gli emendamenti all'articolo 8 rappresentano quindi dei semplici correttivi che consentono di non determinare delle preclusioni di fatto a causa delle trascorse inadempienze del Ministero delle poste che – mi sia concesso di dirlo – non sono sicuramente imputabili a questa maggioranza.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, avevo chiesto di poter svolgere una dichiarazione di voto unica sugli emendamenti all'articolo 8, ma dal momento che siamo in fase di votazione del primo emendamento, l'8.2...

PRESIDENTE. Senatore Stanzani Ghedini, siamo in fase di dichiarazione di voto e quindi chi desidera esprimere la propria opinione può farlo.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, intervengo quindi per dichiarare il nostro voto contrario a quasi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8 – mi riferisco agli emendamenti 8.2, 8.8, 8.9, 8.6, 8.4, 8.7 e 8.5 – in quanto nonostante le diverse opinioni espresse, nei confronti delle quali non intendo intervenire con particolare forza, certamente tutti questi emendamenti tendono ad un solo, unico risultato, cioè quello, cui accennavo all'inizio della seduta, di far rientrare nella possibilità di ottenere le concessioni un numero notevolissimo di emittenti che, per una ragione o per l'altra, di fatto ne sono escluse. Le ragioni che le escludono sono relative alla normativa posta in atto. Figuriamoci che in Commissione un argomento che è stato avanzato e sostenuto con calore per supportare questi emendamenti era il fatto che il titolare o l'impresa si fossero dimenticati di presentare la documentazione entro i tempi utili! Vorrei allora sapere a quanti di noi capita di trovarsi nelle condizioni di incorrere in multe o in altri inconvenienti per dimenticanza. Se queste norme valgono in generale, non riesco a capire perchè non dovrebbero valere proprio nel caso delle emittenti locali che, guarda caso, poverine, sono sempre quelle che vengono calpestate, soppresse o oppresse e che poi invece, in effetti, se si va a guardare la realtà, sono emittenti che in gran parte non hanno i minimi requisiti per essere imprese. Qui non stiamo parlando dei *non-profit*, ma di emittenti locali che però sono imprese e che quindi devono fare i conti con quella tanto deprecata realtà che è il mercato.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto che vale per tutti i nostri emendamenti all'articolo 8, partendo proprio dalle ultime cose che diceva il senatore Stanzani Ghedini che utilizzava, nei confronti delle piccole emittenti, espressioni che – mi permetto di dire – non sono proprio lusinghiere o manifestate con un senso di comprensione nei confronti di tali piccole emittenti radiofoniche e televisive.

Mi dispiace dover ripetere (ma credo che qualche volta la ripetizione possa giovare) che noi non vogliamo dare con questi emendamenti un significato assistenzialistico nei confronti delle piccole emittenti radiofoniche e televisive. Vogliamo però rifarci allo spirito della legge n. 422, che si poneva come sanatoria e quindi come possibilità, come prova d'appello per tutti coloro che, per situazioni strutturali o organizzative, non erano potuti rientrare nel novero delle domande presentate e quindi nei criteri necessari e sufficienti per ottenere le concessioni. Con quella legge in pratica si riaprivano i termini e si consentiva a tutti di presentare nuovamente le proprie credenziali.

Purtroppo è anche vero – e lei, signor Presidente, mi deve credere perchè abbiamo la documentazione – che ci sono state alcune imprese che hanno avuto problemi oggettivi. Sarà stata imprevidenza, sarà il

fatto che vi è un'imprenditoria giovane e minore che in qualche modo, viste le difficoltà occupazionali e lavorative, si sforza di stare anche su questo mercato e qualche volta un po' di imprevidenza e di impreparazione la mette nelle condizioni di non essere in grado di rispondere a quelle che sono effettivamente le richieste, noi abbiamo però visto della documentazione inviata nei termini prescritti e - mi dispiace dover dire qualcosa a carico del sistema postale - arrivata, poichè affidata alla posta ordinaria anzichè magari ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, due giorni dopo la scadenza del termine, facendo fede non tanto la data di spedizione, ma quella di arrivo.

Noi vorremmo allora, ripeto entro dei termini che devono essere rigidi, cioè quelli del 31 dicembre 1994, consentire anche a queste piccole emittenti, che non sono sempre straccione ed inadeguate, ma spesso anche utili localmente, di rimettersi in corsa. Poi, se risulterà vero che non hanno la qualità, i requisiti e la capacità per stare sul mercato, entro il 31 dicembre verranno valutati tutti i requisiti, e chi non ne è in possesso non avrà altre prove di appello.

Questo è quel che vogliamo ottenere con i nostri emendamenti.

Ricordo inoltre, signor Presidente, che sui nostri emendamenti abbiamo chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Raccomando, quando sarà dichiarata chiusa la votazione, di non togliere le schede, fino a quando non si spegne il tabellone elettronico.

FALQUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, chiedo che venga fatto un controllo su quei seggi indicati prima dal capogruppo Tabladini. Considerato che egli ha chiesto la verifica, ritengo che l'Aula abbia diritto ad avere su questo una dichiarazione ufficiale.

PRESIDENTE. Se i suoi colleghi senatori vorranno avanzare proteste circa il funzionamento del dispositivo, protesteranno.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	202
Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	82
Contrari	118
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.3.

DE CORATO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, considerato che l'emendamento in esame è analogo all'emendamento 8.2, esprimo anche su questo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, mi scuso con lei e con i colleghi poichè mi ero impegnato ad una dichiarazione di voto complessiva in occasione del precedente emendamento, ma alcune argomentazioni portate contro questi emendamenti mi inducono a fare alcune brevissime puntualizzazioni e precisazioni.

Non ritengo sia ammissibile anche ironizzare sul fatto che noi ci troveremmo addirittura di fronte a gente che ha dimenticato di presentare le domande in tempo utile *(Interruzione del senatore Stanzani Ghedini)*. Ho detto che non si deve ironizzare dal momento che il Governo ha appena preparato un decreto sul condono edilizio, sulla base del quale 20 milioni di italiani si sarebbero dimenticati di presentare le domande. Se succede per le case, a maggior ragione può succedere a un piccolo imprenditore di una emittente radiofonica di una piccola città di provincia di spedire la domanda per posta normale anzichè per raccomandata.

Mi auguro soltanto – non voglio più influire sulla decisione di voto dei colleghi – che la stessa intransigenza nei confronti del rispetto della norma di legge venga mantenuta quando quest'Aula sarà chiamata a vo-

tare sul condono edilizio. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	204
Senatori votanti	203
Maggioranza	102
Favorevoli	80
Contrari	122
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.8.

DE CORATO, *relatore*. Il relatore è contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	198
Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	77
Contrari	118
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.9.

DE CORATO, *relatore*. Il relatore è contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	200
Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	79
Contrari	119
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.1.

DE CORATO, *relatore.* Il relatore è contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Carpinelli.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	77
Contrari	117
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.6.

DE CORATO, *relatore.* Il relatore è contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	197
Senatori votanti	196
Maggioranza	99
Favorevoli	60
Contrari	130
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.4.

DE CORATO, *relatore*. Il relatore è contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	198
Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	62
Contrari	132
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 8.7.

DE CORATO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	200
Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	65
Contrari	131
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.5.

DE CORATO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	201
Senatori votanti	200
Maggioranza	101
Favorevoli	65
Contrari	131
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.100, identico all'emendamento 8.101.

DE CORATO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PERLINGIERI, *relatore*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MARANO, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, se non venissero approvate le modifiche all'articolo 8 proposte dai senatori Rognoni ed altri e dal sottoscritto, il provvedimento nel suo insieme cadrebbe sotto la tagliola delle delibere della Comunità europea. Pertanto, tali emendamenti tendono a mantenere la validità di quanto era già stato statuito.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.101, presentato dal senatore Stanzani Ghedini.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	181
Contrari	3
Astenuti	11

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 525

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

FAGNI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana con l'avvertenza che si procederà all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,30, con le stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,45)*.

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 38

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 7.2 (Le Commissioni riunite)	232	231	1	118	112	116	APPR.
002	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.2 (Salvato)	202	201	1	82	118	101	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.3 (Salvato)	204	203	1	80	122	102	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.8 (Salvato)	198	197	2	77	118	99	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.9 (Salvato)	200	199	1	79	119	100	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.1 (Carpinelli)	196	195	1	77	117	98	RESP.
007	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.6 (Salvato)	197	196	6	60	130	99	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
008	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.4 (Salvato)	198	197	3	62	132	99	RESP.
009	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.7 (Salvato)	200	199	3	65	131	100	RESP.
010	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto legge n.421.Emendamento 8.5 (Salvato)	201	200	4	65	131	101	RESP.
011	NOM.	Disegno di legge n.525, di conversione in legge del decreto-legge n.421.Emendamenti 8.100 (Rognoni) e 8.101 (Stanzani)	196	195	11	181	3	98	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato L'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
ABRAMONTE ANNA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
ALBERICI AURELIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
ALBERTI CASELLATI MARIA E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
ALO' PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A											
ANDREOLI REMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
ANGELONI LUANA		F																				
ARMANI COSTANTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BAGNOLI PAOLO	F																					
BAIOLETTI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BARBIERI SILVIA	F				F			F	F	F	F											
BASTIANETTO RENATO	F	C	C	C	C	F	A	A	A	A	F											
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BECCARIA GIAMPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F											
BELLONI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BERGONZI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
BERTONI RAFFAELE	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F											
BETTONI BRANDINI MONICA	F	F	F	F	F	F	F		F	F												
BEVILACQUA FRANCESCO PAOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BINAGHI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F											
BISCARDI LUIGI	F																					
BONANSEA CLAUDIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	A											
BONAVITA MASSIMO	F																					
BORGIA NICOLA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	A											
BOROLI SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BORRONI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
BOSO ERMINIO ENZO	C																					
BRAMBILLA GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BRATINA DIODATO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
BRICCARELLO GIOVANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BRIENZA GIUSEPPE NATALE M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BRISANDI' MATTEO	C																					

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
BRUGNETTINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
BRUTTI MASSIMO	F																					
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F																					
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
BUSNELLI ERMINIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CADDEO ROSSANO	F																					
CAMPO GIOVANNI		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C											
CAMPUS GIAN VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CANGELOSI PIETRO	F																					
CAPONE ALFONSO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CAPONI LEONARDO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
CAPPELLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
CAPUTO LIVIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CARCARINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
CARINI IVALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CARNOVALI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CARPENEDO DIEGO	F																					
CARPI UMBERTO	F																					
CARPINELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
CASADEI MONTI PIERPAOLO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F											
CASILLO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F											
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	F											
CAVITELLI GIORGIO	C	C	C	C	C																	
CECCATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
CHERCHI SALVATORE	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F											
CIONI GRAZIANO	F																					
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
COPERCINI PIER LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A											

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CORMEGNA GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CORRAO LUDOVICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CORSI GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORVINO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COVIELLO ROMUALDO	F										
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CRESCENZIO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO ANTONINO		F	F		F	F	F	F	F	F	F
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CUSIMANO VITO AURELIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ALESSANDRO FRANCA	F										
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F	F									
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	F										
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DEGAUDENZ ALDO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELFINO TERESIO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
DELL'UOMO BIAGIO ANTONIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE LUCA MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
DE MARTINO GUIDO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE NOTARIS FRANCESCO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F
DIANA LINO		F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
DI BELLA SAVERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
DI BENEDETTO DORIANO	C										
DI MAIO BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIONISI ANGELO	F	F			F	F	F	F	F	F	F
DI ORIO FERDINANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOLAZZA MASSIMO										C	F
DONISE EUGENIO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DOPPIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
DUJANY CESARE AMATO	F	F	F								
ELLERO RENATO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F
FABRIS GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FAGNI EDDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FALQUI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FANTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FARDIN GIANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
FIEROTTI MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FOLLONI GIAN GUIDO	F										
FONTANINI PIETRO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRIGERIO MAURILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FRONZUTI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GANDINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GARATTI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GAROFALO CARMINE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GEI GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GERMANA' BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIBERTONI PAOLO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIOVANELLI FAUSTO	F										
GIURICKOVIC PIETRO SILVES	F										
GREGORELLI ALDO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUBBINI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GUERZONI LUCIANO	F										
GUGLIERI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LAFORGIA PIETRO LEONIDA	F										
LARIZZA ROCCO	F										
LA RUSSA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
LAURIA MICHELE	F										
LAURICELLA ANGELO	F										
LOMBARDI CERRI GIAN LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LONDEI GIORGIO	F										
LORETO ROCCO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LORUSSO ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F										
MACERATINI GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C			
MAFFINI ITALICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
MAGLIOCCHETTI BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAGLIOZZI ERASMO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
MAGRIS CLAUDIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAIORCA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANARA ELIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANFROI DONATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANIS ADOLFO	C										
MANTOVANI SILVIO	F	F									
MANZI LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCHETTI FAUSTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARCHINI CORINTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARINELLI FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
MARINI CESARE		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
MASIERO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MASULLO ALDO	F										
MATTEJA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MENSORIO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MERIGLIANO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MICELE SILVANO MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MININNI JANNUZZI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C			C	F
MISSERVILLE ROMANO	C	C	C	C		C	C	C	C		C
MODOLO MARIA ANTONIA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI MAFALDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MOLTISANTI MARIA LUISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTELEONE ANTONINO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F										
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
NATALI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NISTICO' GIUSEPPE	C										
ORLANDO ANGELO ILARIO D.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F										
PAGLIARINI GIANCARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAINI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PALOMBI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PALUMBO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	A	C	C	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAROLA VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASQUINO GIANFRANCO	F										
PASSIGLI STEFANO	F									A	A
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PELELLA ENRICO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
PELLEGRINO GIOVANNI	F									F	
PELLITTERI GIOACCHINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEPE LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PERIN VALENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PERLINGIERI PIETRO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI CARLO MA	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
PETRICCA GIANFRANCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
PETRUCCI PATRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F																					
PIERONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
PIETRA ENRICA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F											
PINTO MICHELE	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F											
PODESTA' EMILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
PORCARI SAVERIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
POZZO CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
PREIONI MARCO									C	C	F											
PRESTI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
PREVITI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
PREVOSTO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
PUGLIESE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A											
RADICE ROBERTO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
RAGNO CRISAFULLI SALVATOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
RECCIA FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
REGIS CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
RIANI PAOLO	C	C	C																			
RIZ ROLAND	F	F	C	A	F	F	A	C	C	F	F											
ROBUSTI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
ROGNONI CARLO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F											
ROMOLI ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
RONCHI EDOARDO	F																					
ROSSI ANGELO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
ROSSO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
ROVEDA LUIGI	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F											
RUSSO GIOVANNI	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F											
SALVATO ERSILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F												
SARTORI MARIA ANTONIETTA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
SCAGLIONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SCAGLIOSO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCIVOLETTO CONCETTO	F										
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCOPELLITI FRANCESCA ELEN	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SCRIVANI OSVALDO	F	F	F	F					F	F	F
SECCHI CARLO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
SENESE SALVATORE	F	F	F	F	F						
SERENA ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SERRA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SERRI RINO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
SICA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIGNORELLI FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SILIQUINI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SMURAGLIA CARLO	F										
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPISANI GIANFRANCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
STAJANO CORRADO LUIGI	F										
STANISCIA ANGELO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STANZANI GHEDINI SERGIO A	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F
STEFANI STEFANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
STEFANO IPPAZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SURIAN ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TABLADINI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TAMPONI PIETRO	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
TAPPARO GIANCARLO	F										
TERRACINI GIULIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TERZI SILVESTRO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
THALER HELGA	F	F	F	F	F	F	A	C	A	C	F
TORLONTANO GLAUCO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
TRIPODI GIROLAMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 011																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
VALIANI LEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
VALLETTA ANTONINO	F																					
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
VEVANTE SCIOLETTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
VIGEVANI FAUSTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
VILLONE MASSIMO	F																					
VISENTIN ROBERTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
WILDE MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
XIUME' GIOMBATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
ZACCAGNA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											
ZANETTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											
ZANOLETTI TOMASO	F																					

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 1° agosto 1994 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

STANISCIA. – «Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale con capoluogo Lanciano-Vasto» (704).

Disegni di legge, assegnazione

In data 1° agosto 1994, i seguenti disegni legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 476, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» (701), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (702), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 1° agosto 1994 il senatore Boso ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 620.

In data 1° agosto 1994 i senatori Matteja, Pedrazzini, Brigandì, Busnelli, Cavitelli, Armani, Marchini, Carnovali, Andreoli, Brugnettini, Visentin e Briccarello hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 698.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 1° agosto 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge

24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 1994 (*Doc.* XXXIII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 luglio 1994, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 14 luglio 1994.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.